Anno 1874. — Roma - Sabato, 4 Luglio — Num. 158.

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA .... L.	11	21	40
Per tutto il Regno .... »	13	25	48

Solo Giornale, senza Rendiconti:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA .... L.	9	17	32
Per tutto il Regno .... »	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.

Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.

Un numero arretrato costa il doppio.

Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 per linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia Eredi Botta:

In Roma, via dei Lucchesi, n. 4;

In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;

Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

PARTE UFFICIALE

Il N. 1956 *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visti la legge 7 luglio 1866, n. 3036, ed il relativo regolamento 21 luglio stesso anno, numero 3070;

Visti la legge 15 agosto 1867, n. 3848, ed il relativo regolamento 22 agosto stesso anno, numero 3852;

Vista la legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *P;*

Visto l'articolo 24 della legge 7 luglio 1868, n. 4490;

Visti gli articoli 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, e 1° dell'allegato *N* di detta legge;

Visti la legge 19 giugno 1873, numero 1402, ed il relativo regolamento 11 luglio stesso anno, n. 1461;

Visto il Nostro decreto 17 febbraio 1870, numero 5519;

Visti gli atti verbali di presa di possesso, operata per gli effetti della conversione dei beni immobili degli Enti morali ecclesiastici indicati nell'elenco annesso al presente decreto;

Viste le liquidazioni della rendita dovuta per la conversione dei beni immobili appresi dal Demanio agli Enti morali ecclesiastici suddetti;

Sulla proposizione dei Ministri delle Finanze e di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Sentita la Commissione centrale di sindacato instituita dall'articolo 8 della suddetta legge 15 agosto 1867,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le rendite dovute per la conversione dei beni immobili degli Enti morali ecclesiastici indicati nell'elenco (*) controfirmato dai Nostri Ministri delle Finanze, e di Grazia e Giustizia e dei Culti, ed annesso al presente decreto, sono accertate nelle somme esposte nella colonna 8 dell'elenco stesso.

Art. 2. In relazione all'articolo precedente, dalla rendita consolidata 5 per cento, inscritta col Nostro decreto 17 febbraio 1870, n. 5519, sul Gran Libro del Debito Pubblico a favore del Demanio dello Stato per gli Enti morali ecclesiastici assoggettati a conversione, sarà trasferita, con decorrenza dal 1° luglio 1874, la complessiva rendita di lire 146,802 48 (lire centoquarantaseimila ottocentodue e centesimi quarantotto) agli Enti morali ecclesiastici indicati nell'elenco annesso al presente decreto, ripartitamente e per le somme loro assegnate nella colonna 8 dell'elenco medesimo.

Sono definitivamente accertate in 607,256 lire e cent. 49 (lire seicentosettemila duecentocinquantasei e cent. quarantanove) le rate di rendita maturate nel tempo decorso dalle rispettive prese di possesso dei beni immobili a tutto giugno 1874, e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio in esecuzione del Nostro decreto 17 febbraio 1870, n. 5519, nelle somme depurate dall'imposta di ricchezza mobile, ed esposte nella colonna 18 dell'annesso elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1874.

VITTORIO EMANUELE.

M. Minghetti.

P. O. Vigliani.

(*) Vedi l'Elenco in apposito foglio di Supplemento a questo numero.

Il N. 1967 *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la legge n. 1376 in data 25 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali,

Sulla proposta del Ministro della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'ufficiale dell'esercito permanente in effettivo servizio, disponibilità od aspettativa, il quale, giusta le norme fissate dal presente decreto ed in causa di non idoneità intellettuale, risulti mancante o deficiente delle qualità necessarie per esercitare l'ufficio inerente al proprio grado, sarà collocato in riforma.

Art. 2. Quando dal proprio capo di servizio o da una autorità a questo superiore un ufficiale è reputato non più idoneo a servire nel proprio grado per i motivi accennati nell'articolo 1°, ne è riferito gerarchicamente al Ministro della Guerra mediante particolareggiata relazione.

Art. 3. Il Ministro della Guerra delega un ufficiale generale per constatare personalmente, e colle prove che stimerà opportune, la non idoneità dell'ufficiale e riferirne.

Art. 4. Se l'ufficiale generale di cui al precedente articolo propone la riforma, le relazioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sono partecipate all'ufficiale interessato e quindi trasmesse al Comitato indicato nell'annesso specchio per ordine Nostro firmato dal Ministro della Guerra.

Art. 5. Il Comitato esamina i documenti ricevuti e le osservazioni che l'ufficiale proposto per la riforma credesse di porgere; e quando il Comitato lo stima necessario richiede nuovi incombenti.

Quindi delibera a maggioranza di voti se l'ufficiale debba o non essere collocato in riforma.

Art. 6. Il Ministro della Guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1874.

VITTORIO EMANUELE.

Ricotti.

Specchio *indicante i Comitati cui appartiene di pronunciare la riforma degli ufficiali per non idoneità.*

Arma o Corpo cui appartiene l'ufficiale proposto a riforma	Comitato incaricato di pronunciare sulla riforma
Ufficiale generale	Comitato di stato maggiore generale
Ufficiale del corpo di stato maggiore	
Ufficiale dell'arma d'artiglieria	Comitato d'artiglieria e del genio
Ufficiale dell'arma del genio . .	
Ufficiale dell'arma di fanteria .	Comitato delle armi di linea
Ufficiale dell'arma di cavalleria	
Ufficiale del corpo invalidi e veterani	
Ufficiale commissario	
Ufficiale contabile	
Ufficiale veterinario	
Ufficiale dell'arma dei carabinieri Reali	Comitato dell'arma dei RR. carabinieri
Ufficiale medico	Comitato di Sanità marittima

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro della Guerra

Ricotti.

Il N. DCCCLXXXI *(Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la deliberazione per una modificazione dello statuto presa in assemblea generale del 14 maggio 1874 dagli azionisti della Società anonima per azioni al portatore, stabilita in Milano col nome di *Società Italiana per la Navigazione a Vapore dei Laghi*, e col capitale nominale di lire 750,000 diviso in n. 1500 azioni da lire 500 ciascuna;

Visto il R. decreto 9 giugno 1872, numero CCCXXXII, e lo statuto della Società con esso approvato;

Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio;

Visti i RR. decreti 30 dicembre 1865, numero 2727, e 5 settembre 1869, n. 5256;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvata ed, ai termini della citata deliberazione sociale 14 maggio 1874, è arrecata allo statuto della *Società Italiana per la Navigazione a Vapore dei Laghi*, sedente in Milano, la modificazione seguente:

Nell'art. 36, al capoverso segnato di lettera *d*), dopo le parole: « La proroga di essa oltre questo termine » sono inserite le parole: « o la fusione con altre Società. »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1874.

VITTORIO EMANUELE.

G. Finali.

Il N. DCCCLXXXII *(Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la deliberazione per le parziali modificazioni dello statuto, presa in assemblea generale del 18 marzo 1874 dagli azionisti della Società per la navigazione a vapore sul lago di Como e sue ramificazioni e pel trasporto delle persone e delle merci, anonima per azioni nominative, stabilita in Como colla denominazione di *Società Lariana di Navigazione a Vapore sul Lago di Como*, e col capitale di lire 544,425 diviso in num. 2100 azioni da lire 259 25 ciascuna;

Visto lo statuto di detta Società e i RR. decreti che la riguardano 1° ottobre 1859, 10 luglio 1864, num. MCCLV, 23 settembre 1869, num. MMCCXLVII, e 1° luglio 1873, numero DCCIV;

Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio;

Visti i RR. decreti 30 dicembre 1865, numero 2727, e 5 settembre 1869, n. 5256;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Sono approvate e rese esecutorie la soppressione degli articoli 5 e 37, e la modificazione degli articoli 4, 7 e 36 dello statuto della *Società Lariana di Navigazione a Vapore sul Lago di Como* quali risultano dal verbale della citata assemblea generale 18 marzo 1874.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1874.

VITTORIO EMANUELE.

G. Finali.

Convenzione

per la concessione della costruzione dello esercizio della linea di strada ferrata da Verona a Legnago per Dossobuono.

Continuazione e fine Vedi il numero di ieri

TITOLO III.

Tronco Verona-Dossobuono.

Art. 25.

Il concessionario potrà essere autorizzato dal Ministero dei Lavori Pubblici ad aprire all'esercizio il tronco da Dossobuono a Legnago benchè non fosse ancora costruito quello con binario indipendente da Verona a Dossobuono.

TITOLO IV.

Stipulazioni diverse.

Art. 26. — *Durata della concessione.*

La concessione della linea che forma soggetto del capitolato presente è fatta per anni novanta a decorrere dalla data del decreto Reale o della legge di approvazione della concessione medesima.

Art. 27. — *Restituzione della cauzione.*

Una metà della cauzione di che all'articolo 2° verrà restituita al concessionario quando egli giustificherà di avere eseguiti tanti lavori per uno ammontare triplo della somma a restituirsi.

L'altra metà sarà restituita quando dopo ultimati i lavori verrà eseguito il collaudo definitivo dalla vigente legge prescritto.

Art. 28. — *Concessione di franchigia di dogana.*

È concessa la introduzione dall'estero in franchigia di dogana delle ruotaie ed altri ferri necessari allo armamento della strada, nonchè delle macchine, locomotive, vetture, vagoni, utensili e ferramenta per la prima provvista necessaria alla costruzione ed allo esercizio della strada nella quantità e qualità indicata nella tabella annessa al presente capitolato, per quanto però tali oggetti non si possono trovare nello Stato ad uguali condizioni di bontà e di prezzo.

Dovrà il concessionario assoggettarsi a tutte le cautele che a tale riguardo fossero prescritte dal Ministero delle Finanze.

Art. 29. — *Esenzione di alcuni atti dal diritto proporzionale di registro.*

Saranno soggetti al pagamento del diritto fisso di una lira, ed andranno esenti da qualunque tassa proporzionale di registro i seguenti documenti:

1° L'atto di concessione fatto dal Governo;

2° L'atto con cui il concessionario cedesse ad altri la concessione ottenuta;

3° Il contratto con cui la provincia ed i comuni interessati nella ferrovia di cui si tratta stipulassero un mutuo nel solo scopo della costruzione della ferrovia stessa;

4° Il contratto con cui la provincia di Verona cedesse la concessione alla Società delle strade ferrate dell'Alta Italia;

5° Gli atti relativi allo acquisto ed alla espropriazione dei terreni ed altri stabili per la costruzione della ferrovia.

Art. 30. — *Conservazione dei monumenti e proprietà degli oggetti d'arte trovati nelle escavazioni.*

I monumenti che venissero scoperti nella esecuzione dei lavori della ferrovia non saranno menomamente danneggiati.

Il concessionario dovrà darne avviso al Governo per mezzo del prefetto della provincia, il quale provvederà sollecitamente perchè siano trasportati onde non impedire la continuazione dei lavori.

Per la pertinenza delle statue, medaglie, frammenti archeologici, e per tutti gli oggetti antichi in genere si osserveranno le leggi ed i regolamenti in vigore.

Art. 31. — *Spese di sorveglianza per la costruzione e per l'esercizio.*

Dalla data della partecipazione ufficiale, della rinuncia della Società dell'Alta Italia a diritti che le possono spettare in forza dell'articolo trentasette del capitolato del milleottocentosessantaquattro sino al termine della concessione sarà pagata dal concessionario annualmente al pubblico Tesoro la somma di lire sessanta per chilometro sopra la lunghezza chilometrica della intera linea in corrispettivo delle spese sostenute dal Governo per la sorveglianza della costruzione e dell'esercizio.

Art. 32. — *Numero dei convogli ed orarii.*

Il servizio della strada ferrata per i viaggiatori e per le merci sarà fatto col numero dei convogli e cogli orarii, che, sentito il concessionario, verranno dal Ministero dei Lavori Pubblici determinati.

Questi convogli però non potranno essere in nessun caso meno di due al giorno, e ciascuno per andata e ritorno.

Art. 33. — *Tariffa pei trasporti.*

Per i trasporti tanto dei viaggiatori che delle merci saranno applicate le tariffe che ora sono in vigore per le ferrovie dell'Alta Italia, rete veneta, salvo le modificazioni che per posteriori provvedimenti potranno venire adottate per la rete medesima che il concessionario si obbliga di accettare.

Altrettanto dicasi per i diritti da percepirsi per spese accessorie come quelle di caricamento, scaricamento deposito e magazzinaggio.

Al trasporto di persone e di oggetti per conto del Governo sarà pure applicata la tariffa speciale in vigore per le linee dell'Alta Italia.

I prezzi delle predette tariffe sono considerati come prezzi massimi, salva al concessionario la facoltà di ribassarli a tenore dello articolo duecentosettantadue della legge venti marzo milleottocentosessantacinque sulle opere pubbliche.

Art. 34. — *Trasporto gratuito dei funzionari governativi incaricati della sorveglianza dello esercizio.*

I pubblici funzionari incaricati di sorvegliare l'esercizio delle ferrovie del Regno e di controllare la gestione del concessionario, verranno trasportati gratuitamente del pari che i loro bagagli.

A tale effetto il concessionario riceverà dal Ministero dei Lavori Pubblici apposita richiesta di biglietti di libera circolazione permanente o temporanea su tutte o su alcune parti della ferrovia concessa o dei biglietti per una determinata corsa, nella quale richiesta sarà indicata la classe della vettura di cui il funzionario potrà valersi.

Art. 35. — *Servizio di posta.*

Il servizio di posta per tutte le lettere e per dispacci del Governo da una estremità all'altra della linea e da punto a punto della medesima sarà fatto gratuitamente dal concessionario alle condizioni seguenti:

1° Nei treni ordinari di viaggiatori e di mercanzie, che saranno designati dall'Amministrazione superiore il concessionario sarà obbligato di riservare gratuitamente un compartimento speciale abbastanza vasto pei bisogni della Amministrazione delle Poste destinato a ricevere oltre alle valigie delle lettere o dei dispacci anche l'agente postale incaricato di questo servizio;

2° Se il volume delle valigie di posta, o le circostanze del servizio rendessero necessario l'impiego di vetture speciali, e se l'Amministrazione delle Poste volesse stabilire degli uffici postali ambulanti, il concessionario sarà obbligato di fare il trasporto con qualsivoglia treno ordinario sia di andata che di ritorno anche di detti veicoli.

Questi veicoli dovranno essere costruiti e mantenuti a spese del concessionario, mediante rimborso da convenirsi d'accordo, e saranno eseguiti secondo i modelli forniti dall'Amministrazione delle Poste;

3° L'Amministrazione delle Poste non potrà esigere alcun cambiamento, nè negli orari, nè nel corso o nelle fermate dei convogli ordinari.

Se essa vorrà servirsi di un treno speciale, che corra con velocità ordinaria, ed anche eccezionale, il concessionario non potrà rifiutarsi mediante i compensi delle spese, che saranno determinati di buono accordo od a giudizio di periti;

4° Quando l'Amministrazione delle Poste domandi un convoglio speciale il concessionario avrà diritto di aggiungervi vetture pei viaggiatori di ogni classe, e vagoni pel trasporto di merci a grande velocità a suo proprio profitto, purchè il servizio postale non ne sia pregiudicato;

5° Il peso del carico delle vetture pel servizio delle poste sarà limitato alla misura di cui le vetture stesse saranno state riconosciute capaci secondo le norme ordinarie del traffico;

6° Finchè non sia compiuta interamente la linea concessa saranno trasportati gratuitamente sui tronchi aperti all'esercizio coi convogli ordinarii le vetture del corriere sui *truchs* da fornirsi gratuitamente;

7° In tutte le stazioni in cui ha luogo la spedizione delle lettere si porranno gratuitamente a disposizione dell'Amministrazione delle Poste i locali ad uso d'ufficio;

8° L'Amministrazione delle Poste rinunziando alla facoltà concessale ai numeri 1 e 6 di questo articolo potrà invece richiedere al concessionario, che i capiconvoglio ricevano essi i pacchi di lettere e dispacci per consegnarli ai capi delle diverse stazioni, i quali ne faranno per parte loro consegna agli agenti o delegati dell'Amministrazione delle Poste incaricati di riceverli alle stazioni medesime;

9° L'Amministrazione superiore si riserva il diritto di stabilire a sue spese gli stanti ed apparecchi necessarii per lo scambio dei dispacci a convoglio corrente, fermo, che questi stanti per la natura loro, e la loro disposizione non sieno di impedimento nè di pericolo alla circolazione dei convogli nè al servizio delle stazioni.

Art. 36. — *Trasporto della corrispondenza di servizio.*

Il concessionario potrà trasportare gratuitamente sulla propria linea soltanto le lettere ed i pieghi riguardanti esclusivamente l'Amministrazione e l'esercizio della linea stessa.

Art. 37. — *Stabilimento delle linee telegrafiche.*

Il Governo avrà il diritto di stabilire gratuitamente le sue linee telegrafiche lungo la ferrovia concessa, ovvero di appoggiare i fili delle sue linee sui pali di quella costrutta dal concessionario.

Art. 38. — *Telegrammi di servizio.*

Il concessionario non potrà trasmettere altri dispacci telegrafici fuorchè quelli relativi al servizio della sua strada e sarà perciò sottoposto alla sorveglianza governativa.

Art. 39. — *Telegrammi del Governo e dei privati.*

Dietro richiesta del Governo il concessionario dovrà assumere anche il servizio dei dispacci telegrafici del Governo e dei privati, e questo servizio sarà fatto a norma dei regolamenti della Amministrazione dello Stato e delle istruzioni, che verranno date dalla Direzione generale dei telegrafi.

In compenso del suddetto servizio il concessionario riterrà per sè il cinquanta per cento delle tasse riscosse pei telegrammi privati, versando l'altra metà nella cassa dello Stato.

Esso sarà però tenuto a versare intieramente in detta cassa le tasse estere dei telegrammi privati spediti per l'estero.

Art. 40. — *Sorveglianza della linea telegrafica.*

Il concessionario dovrà fare invigilare gratuitamente da suoi agenti le linee telegrafiche stabilite e da stabilirsi per conto del Governo lungo la sua strada ferrata.

Gli agenti incaricati di questa vigilanza dovranno denunciare immediatamente alla prossima stazione telegrafica od alla più vicina autorità competente tutti i guasti sopravvenuti alle linee telegrafiche.

Art. 41. — *Riscatto della concessione.*

Dopo venti anni dalla data dell'apertura totale della linea allo esercizio, il Governo avrà la facoltà di riscattare la concessione, sempre che abbia precedentemente dato affidamento di un anno al concessionario, e mediante il pagamento di una rendita annua da corrispondersi semestralmente al concessionario stesso per tutto il tempo che rimarrà a trascorrere ancora fino alla estinzione del suo privilegio.

Detta rendita annua verrà determinata prendendo gli introiti netti annui ottenuti durante i sette anni che precedettero quello in cui il Governo avrà notificata l'intenzione di riscattare la ferrovia, deducendone gli introiti netti dei due anni meno proficui, e prendendo la media degli introiti netti degli altri cinque anni.

Viene derogato per consenso delle parti alla facoltà data al concessionario dall'ultimo paragrafo dell'art. duecentottantaquattro della legge sui Lavori Pubblici di pretendere che l'annualità sia convertita in un capitale da pagarsi all'atto del contratto.

Art. 42. — *Mobili e provviste da rilevarsi dal Governo nel caso del riscatto.*

Gli oggetti mobili e le provviste indicate nell'articolo duecentoquarantanove della legge sui Lavori Pubblici saranno rilevati dal Governo purchè riconosciuti servibili all'esercizio ed alla manutenzione della strada a prezzo risultante da stima fissata d'accordo, ed in caso di dissenso determinata a giudizio di arbitri, e verranno pagati entro tre mesi successivi alla consegna.

Art. 43. — *Tronchi e stazioni comuni.*

Il concessionario sarà tenuto di concedere al Governo od a Società concessionarie che fossero autorizzate a costruire e ad esercitare nuove linee, l'uso delle stazioni e dei tronchi parziali che potessero rendersi comuni a dette nuove linee, mediante però i compensi e sotto le condizioni che verranno d'accordo convenute, od in caso di dissenso stabilite da arbitri.

Art. 44. — *Arbitri.*

Verificandosi il caso di applicare gli articoli duecentocinquantadue, duecentocinquantaquattro, duecentosettanta, duecentottantaquattro della legge venti marzo milleottocentosessantacinque, allegato *F*, l'atto di compromesso stabilirà il procedimento ed i termini che dovranno osservarsi dagli arbitri.

Art. 45. — *Scelta degli impiegati pel servizio non tecnico.*

Nel personale non tecnico assunto dal concessionario al suo servizio dovranno impiegarsi per un terzo almeno militari e volontari congedati purchè aventi i requisiti morali, l'attitudine fisica e la età conveniente al disimpegno dei servizi cui potranno venire chiamati.

Art. 46. — *Decisioni del Ministero.*

Ogniqualvolta a termine di questo capitolato intervenga una deliberazione o decisione del Ministero, l'adempimento da parte del concessionario implicherà l'accettazione delle imposte condizioni e della data decisione, ed escluderà ogni diritto del concessionario stesso a ripetere dal Governo indennità o compenso per titoli derivanti dalle intervenute deliberazioni e decisioni.

Il Ministro delle Finanze
MARCO MINGHETTI.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
SILVIO SPAVENTA.

Il concessionario: **Angelo Messedaglia.**
A. Vitali, *testimonio.*
Ippolito Dolce, *testimonio.*
A. Verardi, *caposezione.*

ELENCO del materiale occorrente per la costruzione ed esercizio della linea VERONA-LEGNAGO, pel quale si domanda la esenzione del dazio.

INDICAZIONE DEI MATERIALI			Unità di conto	QUANTITA'	Peso unitario in chilogrammi e valore	Peso complessivo in chilogrammi e valore	per categoria
Materiali da introdursi a peso	1° Materiali per binarii correnti e vie di servizio	14746 guide di ferro normali	M L	88480	36,000	»	3,185,280
		Arpioni ordinari . .	N°	206284	0,418	86,227	
		Piastre di ferro, tipo unico	»	43998	2,055	90,416	
		Stecche a 5 fori . . .	»	29332	6,859	201,188	
		Chiavarde	»	73330	0,725	53,164	
		Piastrine d' arresto delle guide	»	29332	0,330	9,680	
	2° Scambi e crociamenti	Scambi semplici con crociamento. fag. 0. 10.	N°	40	Acciaio.	»	32,240
					Ferro di seconda fabbricazione . .	»	10,000
		Guide di acciaio eccezionali	M L	1950	Ghisa lavorata .	»	3,280
					Cuscinetti in ghisa	»	17,360
					Guide in acciaio .	»	71,600
	3° Meccanismi ed apparecchi	Tubi di ghisa per condotta d' acqua del diametro interno di 0.m 150 . . .	M L	200	43,000	»	8,400
		Filo di ferro zincato da 5 m./m.	»	14000	0,150	»	2,100
					Totale chilogrammi		3,770,935
						Lire	
Materiali da introdursi e valore	Meccanismi ed apparecchi	Piattaforme gireveli complete di metri 4. 50 di diametro .	N°	10	6,000	60,000	
		Id. id. di metri 5. 50 di diametro	»	2	8,000	16,000	
		Serbatoi della capacità di 50 met. cubi	»	2	3,100	6,200	
		Grue da pesi della portata di 6 tonnellate	»	1	6,200	6,200	
		Bilancie a ponte fisse con bacino e canale di ghisa della portata di 20 tonnellate per vagoni . .	»	4	2,600	10,400	
		Segnali a distanza completi coi relativi apparecchi di manovra e di richiamo	»	12	900	10,800	
					TOTALE . . . . Lire	109,600	

Materiale occorrente per l'esercizio

Servizio dell' acqua	Macchine ed accessori - caldaie, serbatoi, ecc.	N°	2	
Apparecchi di alzamento delle locomotive	Grue o *trehause* di St-Leonard	»	1	
Locomotive	A 4 ruote accoppiate	»	5	
	A 6 id. id.	»	8	
Materiale per viaggiatori	Carrozze di 1ª classe	»	2	A due assi e due terzi con freno.
	Id. di 2ª id.	»	5	
	Id. di 1ª e 2ª classe e miste . .	»	5	
	Id. di 3ª classe	»	25	
	Carri da conduttori	»	10	A due assi con freno.
	Carri da scuderie	»	4	A due assi senza freno
Materiale per merci	Carri chiusi da merci e bestiami . . .	»	95	Da 10 tonnellate e tutti con freno.
	Id. aperti per merci	»	26	
	Id. per trasporti di carbone	»	39	

Il Ministro delle Finanze
MARCO MINGHETTI.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
SILVIO SPAVENTA.

Il concessionario: **Angelo Messedaglia.**
A. Vitali, *testimonio.*
Ippolito Dolce, *testimonio.*
A. Verardi, *caposezione.*

S. M., *sulla proposta del Ministro dell'Interno, ha fatte le seguenti disposizioni:*

Con R. decreto 31 maggio 1874:

Villa Lazzaro, archivista di 1ª classe nel Ministero dell'Interno, nominato archivista di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale;

Con RR. decreti 15 giugno 1874:

Murgioni Vincenzo, computista di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, id. computista di 2ª classe nel Ministero dell'Interno;

Feroldi Lorenzo, segretario di 1ª classe id., collocato in aspettativa d'ufficio per comprovati motivi di salute;

Fossati Angelo, id. di 2ª classe id., nominato computista di 1ª classe nell'Amministrazione stessa in seguito a sua domanda;

Maramotti Clemente, già applicato nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, id. ufficiale d'ordine di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale.

Con RR. decreti 8 giugno 1874:

Falbo Giuseppe, delegato nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, collocato in aspettativa dietro sua domanda per motivi di famiglia;

Papalardo-Genusa Giuseppe, id., id. id.;

Cardinali Giuseppe, già applicato id., richiamato in servizio collo stesso grado.

S. M., in udienza del 14 giugno, u. s., si è degnata di firmare il decreto col quale ai signori Cristoforo Zattini e soci di Darfo è accordato un aumento di area di coltivazione per la miniera Rizzolo, da essi coltivata nel comune di Pisogne provincia di Brescia.

S. M., in udienza 14 giugno, u. s., si è degnata di firmare il decreto col quale ai signori Federico Mazzoli, Angelo Turci, Giuseppe Saragoni e Federico Evangelisti è accordata la facoltà esclusiva di proseguire i lavori della miniera Costa Balze, da loro coltivata nel territorio di Teodorano provincia di Forlì.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 1° andante, in Norcia, provincia di Perugia, ed in Pratola Serra, provincia di Avellino, si è aperto un ufficio telegrafico governativo, con orario limitato di giorno, al servizio del Governo e dei privati. Il giorno stesso, a Telese, provincia di Benevento, nell'ufficio telegrafico della ferrovia si è attivato per la stagione dei bagni, secondo il consueto, il servizio pel Governo e pei privati.

Firenze, luglio 1874.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
presso la Direzione Generale del Debito Pubblico

In conformità al disposto dall'art. 75 del regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, numero 5943, si deduce a pubblica notizia per norma di chi possa avervi interesse che essendo stato dichiarato lo smarrimento dell'ordine sotto descritto, ove non siano state fatte opposizioni un mese dopo la pubblicazione del presente, sarà rilasciato il corrispondente duplicato e resterà di nessun valore l'ordine precedente.

Ordine n. 1717 per lire 0 86, emesso pel pagamento del semestre 1° luglio 1870 dovuto sulla iscrizione 5 per cento, n. 2145 per l'annualità di lire 0 80 accesa nel registro della ora soppressa Cassa dei depositi e dei prestiti di Palermo a favore dell'Amministrazione del Fondo per il culto.

Firenze, li 27 giugno 1874.

Il Direttore Capo di Divisione
M. GIACHETTI.

Per il Direttore Generale
CERESOLE.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
presso la Direzione Generale del Debito Pubblico

(1ª pubblicazione)

In ordine al prescritto dall'art. 143 del regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5943, si notifica che dovendosi procedere alla restituzione a chi di diritto del sottodescritto deposito ed allegandosi lo smarrimento della relativa polizza, resta diffidato chiunque possa avervi interesse che dieci giorni dall'ultima pubblicazione del presente la quale verrà ripetuta per tre volte ad intervalli di dieci giorni sarà provveduto come di ragione restando di nessun valore il corrispondente titolo.

Polizza, n. 3312 per deposito di lire 320 fatto nella ora soppressa Cassa dei depositi e dei prestiti di Torino da Garello Luigi del vivente Michele per cauzione di appalto.

Firenze, li 27 giugno 1874.

Il Direttore Capo di Divisione
M. GIACHETTI.

Per il Direttore Generale
CERESOLE.

Un Supplemento a questo numero contiene l'Elenco delle rendite 5 per cento da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico per effetto della conversione dei beni immobili di Enti morali ecclesiastici (Leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848), annesso al Regio decreto 24 maggio 1874, n. 1956 (Serie 2ª).

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

Ieri l'altro, scrive il *Corriere Mercantile* di Genova del 2 corrente, alle ore 3 1[2 pom. in una delle sale della biblioteca del palazzo Brignole-Sale fu rogato dal notaio Balbi l'atto di possesso del palazzo stesso alla città di Genova.

Nelle scale fu collocata una iscrizione su lapide marmorea cogli stemmi delle due famiglie Brignole-Sale e De Ferrari, dettata dal ch. canonico Luigi Grassi, bibliotecario emerito della Università di Genova, dottore nel Collegio di filosofia e belle lettere di detta Università e bibliotecario della stessa biblioteca Brignole-Sale. Eccola:

Questo palazzo — Da Sommi artisti — Costrutto e decorato — Culla e residenza da secoli — De la prosapia — BRIGNOLE SALE — *Con l'avita galleria di pitture — Con la scelta Biblioteca — In esso racchiuse — E con le sue rendite — A lustro ed utile pubblico — E per promuovere gli studi — Di belle arti e classiche lettere — Con istituzione perpetua — Gli ultimi eredi della famiglia — Maria Brignole Sale — Ed il suo figliuolo Filippo — Col consenso maritale e paterno — Del Marchese — Raffaele De Ferrari Duca di Galliera — Donavano — A la Città di Genova — L'anno MDCCCLXXIV.*

— Secondo quanto scrive la *Provincia di Cuneo* del 30 giugno, le miniere carbonifere di Demonte danno buoni risultati; nella miniera detta Monfrà dal dicembre in qua si scopersero sei nuovi filoni di combustibile dello spessore di metri 1 ad 1 50; se ne spedì alle officine di San Pier d'Arena e fu trovato ottimo.

— Il *Bureau Veritas*, registro internazionale per la classificazione dei bastimenti, pubblicò testè la lista dei sinistri marittimi che furono segnalati nel mese di maggio decorso, lista dalla quale si apprende che i bastimenti perduti o supposti perduti per mancanza di notizie ascesero a 155, cioè 144 a vela ed 11 a vapore. Dei piroscafi, uno era spagnuolo e 10 inglesi. I 144 bastimenti a vela furono questi: 65 inglesi, 17 americani, 15 francesi, 9 tedeschi, 9 italiani, 6 norvegiani, 5 danesi, 4 greci, 4 svedesi, 3 olandesi, 2 di bandiera ignota, 1 austriaco, 1 spagnuolo, 1 russo, 1 del Chilì ed 1 del Nacaragua.

Dei 9 bastimenti italiani naufragati, 8 furono i seguenti: *Due Fratelli*, naufragato il 9 maggio a Santa Marinella; l'*Ebe*, capitano Galeazzi, che colò a fondo il 7 maggio alla punta del Serraglio, in seguito ad abbordaggio; l'*Eroe*, capitano Ballarin, arenato a Manihut; il *Pacifico*, capitano Amodeo, arenato presso Roquetas; *Fede*, capitano Marini, che colò a fondo mentre andava da Greenock a Genova; *Maria Mercede*, capitano Luna, che s'incendiò nel porto di Nuova Orleans, mentre disponevasi a partire per Trieste con carico di seme di cotone; il *Zuavo*, capitano Giustini, che naufragò l'11 maggio a Noxoé nel Baltico; e *Promessi*, di tonnellate 530, venduto all'isola Maurizio.

— Nell'*Eco d'Italia* di Nuova York del 13 giugno troviamo le seguenti notizie relative alla esecuzione della legge votata dal Parlamento d'Italia per impedire l'impiego di fanciulli italiani in professioni girovaghe:

« Gli arresti sono stati fatti dalla polizia col massimo rigore ed alacrità; ed il console, che n'è stato sempre puntualmente avvertito, ha per una settimana intera speso due o tre ore per giorno presso il dipartimento centrale di polizia a fare le più minute e pazienti investigazioni e ad assumere per iscritto tutte le deposizioni. Essi cominciarono il 2 corrente. Furono arrestati in tal giorno 11 fanciulli e una donna che ne accompagnava 2. Il 3, 5 fanciulli e 2 adulti. Il 4, 4 fanciulli e 2 adulti. Il 5, 6 fanciulli e 2 adulti. Il 6 e 7, 3 fanciulli ed una donna. L'8, nessun arresto. Il 9, nessun arresto. Totale 37 arresti tutto compreso in otto giorni, dei quali 29 fanciulli e 8 adulti che li accompagnavano.

« Dei 29 fanciulli, 16 erano piccoli suonatori ambulanti della Basilicata; 8 erano in compagnia di suonatori di organi, e 5 furono sorpresi per le strade elemosinando o mendicando pane e resti di vettovaglie in un paniere. Questi ultimi 13 erano della Liguria e dell'Italia centrale.

« Su tutti i 29 arresti non si verificarono che *tre soli casi* di affitto a padroni, e in due su i tre i genitori stessi dei fanciulli erano in New-York. Ciò nonostante tutti e tre i casi furono deferiti alla Corte delle sessioni speciali, due dei padroni essendo stati arrestati ed uno non rinvenuto ancora. Il dibattimento ebbe luogo sabato 6 corrente, e benchè il signor Whitehead, a nome del Consolato, avesse chiesto con vive rimostranze l'applicazione del massimo della pena come esempio salutare, il giudice, con sentenza non molto provvida, credè per questa prima volta dovere infliggere soltanto il minimo, cioè 50 dollari di multa o, in difetto, un mese di prigionia.

« Di tutti i fanciulli arrestati, cinque furono ritenuti come testimoni a carico, tre dei quali saranno quanto prima spediti in Italia o ricovrati in qualche asilo dello Stato; uno, già quasi sedicenne, è stato mandato ad un suo zio muratore in Chicago; due non arrestati in New-York, ma condotti al Consolato da New Jersey, sono stati affidati alla *Children's Aid Society*, e 23 risultarono impiegati in musica girovaga o mendicità dagli stessi loro genitori. La legge di Albany, come aveva già provato un caso isolato, fatto sperimentare in Corte dal cav. De Luca alcuni giorni prima, non punisce questi ultimi in caso di impiego di fanciulli per proprio conto, benchè dia mezzo a privarli della loro prole, trattandola come *vagrant*. Ma sì la Corte che la polizia non si mostrarono disposte per questa prima volta ad adottare una misura così severa verso i parenti senza averli prima diffidati per l'avvenire. I fanciulli furono dunque restituiti ai loro genitori previo però sempre: 1° Una investigazione rigorosa fatta sulla loro identità, mercè deposizioni assunte separatamente, prima dai fanciulli, poi dai parenti, comparate assieme e convalidate dall'esame di passaporti e certificati di nascita in piena regola; 2° Giuramento solenne fatto prestare in Consolato, secondo i modi di legge, a tutti i parenti di non più impiegare o permettere che siano impiegati i loro figli in mendicità o quali musicanti ambulanti, per renderli in tal modo passibili, in caso di recidiva, non solo della perdita dei loro figli, ma delle pene comminate dalla legge al *breach of promise*; 3° Una severa ammonizione fatta dal soprintendente di polizia ad ognuno di essi, per avvertirli del rischio sicuro cui esporrebbero i fanciulli in caso di nuovo arresto. Una donna di Laurenzana, arrestata il 7 corrente con due fanciulli che dice suoi figli, è tuttavia detenuta al momento che scriviamo, non avendo potuto ancora constatarsi la sua parentela nello stesso modo evidente che per gli altri.

« Questo è il ragguaglio esatto dei fatti occorsi, dai quali risulta, come conseguenza innegabile ed assai grata a noi tutti, che la tratta propriamente detta dei fanciulli italiani può considerarsi ormai finita in Nuova York. Torna opportuno a questo proposito annunziare che havvi probabilità che nel Connecticut, a sollecitazione sempre del cav. De Luca, sarà quanto prima adottata una legge anche più completa e più categorica di quella di Nuova York e Pensylvania. Altrettanto sperasi anche pel Mariland e pella Nuova Jersey nella prossima legislatura. »

DIARIO

Nella Camera inglese dei comuni, seduta del 29 giugno, essendosi l'assemblea formata in Comitato generale per l'esame della relazione sui crediti, il signor Evelyn Ashley propose di dichiarare che nessuna disposizione potrà essere presa dal governo riguardo alla Costa d'Oro, ogni qualvolta dessa implichi, direttamente o indirettamente, il riconoscimento della schiavitù sotto qualsiasi forma. L'oratore disse che l'oggetto della sua mozione è quello di mirare a far cessare la schiavitù, in qualunque luogo possa ancora sussistere.

Quindi l'oratore soggiunse: risultare pur troppo da testimonianze attinte a varie sorgenti, che la schiavitù è ancora lungi dall'aver cessato di esistere nelle regioni africane; ed essere questo fatto reso vieppiù riprovevole pei recenti successi ottenuti dagli Inglesi sulla Costa d'Oro, e pei sagrifizi che questi successi costarono; essere obbligo imprescindibile del governo compiere prontamente questa riforma importante, quand'anche si dovesse pagare con danaro il riscatto di quegli schiavi che sono ancora trattenuti in questa regione; il prezzo non oltrepasserebbe la somma di 100,000 lire sterline; il quale prezzo sarebbe assai poca cosa in confronto coi benefici risultamenti che ne deriverebbero.

Ma, soggiunse l'oratore, non esiste alcuna necessità di votare alcun credito per questo oggetto, cioè per pagare il riscatto degli schiavi. Basterebbe promulgare un editto per dichiarare che nessun giudice potrà obbligare alcuno alla restituzione degli schiavi fuggitivi, e che è vietato di trasferire schiavi dall'interno nelle parti della costa che sono sotto la protezione della Gran Bretagna.

L'oratore addusse l'esempio della Russia, la quale seppe costringere Khiva ad affrancare i suoi schiavi, e l'esempio dell'Egitto, che imitò la Russia. Conchiuse esortando la Camera a prendere in considerazione la sua proposta.

Dopo parecchie osservazioni di vari oratori, e soprattutto del signor Lowther, sottosegretario di Stato per le colonie, del cancelliere dello Scacchiere e del primo ministro, signor Disraeli, il signor Evelyn Ashley consentì a ritirare la fatta proposta.

L'Assemblea francese ha, nella sua seduta del 30 giugno, terminata la seconda deliberazione sulla legge delle ipoteche marittime, ed ha deciso di passare alla terza lettura della legge medesima.

Ha poi adottato un progetto di legge relativo al *Journal Officiel*. In virtù di tale progetto l'aggiudicatario del foglio ufficiale viene dispensato dai diritti sulla carta e viene aperto un credito di 120[m. franchi per spese supplementari dipendenti dall'insediamento dell'Assemblea a Versaglia.

Da ultimo fu iniziata la terza deliberazione sulle proposte concernenti l'elettorato municipale.

Il relatore signor de Chabrol ha enunciate le modificazioni che la Commissione ha introdotte nel testo del progetto dopo la seconda lettura, in conseguenza delle deliberazioni adottate dall'Assemblea.

Dopo di lui salì alla tribuna il signor Jouin che combattè la condizione dei tre anni di domicilio siccome quella che distruggerebbe il diritto di suffragio a tre quarti degli operai delle città e delle campagne.

Il signor de Chabrol protestò brevemente contro il discorso del signor Jouin, riservandosi di rispondergli nella seduta successiva.

Il *Français* scrive che la situazione ministeriale del signor Magne sembra assai scossa. È noto che l'on. ministro ha annunziata la ferma risoluzione di far questione di portafoglio del rigetto della mozione Wolowski adottata dalla Commissione del bilancio.

La relazione intorno a tale proposta venne rimessa il giorno 29 giugno alla presidenza della Camera e la battaglia non tarderà ad impegnarsi.

Secondo le voci che correvano, il signor Magne arrischierebbe grandemente di trovarsi in minoranza all'Assemblea come vi si è trovato nella Commissione del bilancio. La qual cosa deve da lui essere tanto più temuta inquantochè, al dire del *Français*, ora gli è venuto meno l'appoggio del mondo finanziario extraparlamentare.

« La Borsa e l'alta Banca, scrive il foglio parigino, che avevano veduto con fiducia l'arrivo del signor Magne dopo il 25 maggio, non hanno trovato nella sua amministrazione la fermezza e l'attività che ne speravano. »

Il *Soir* riferisce e contraddice la voce che nelle perquisizioni operatesi recentemente presso taluni giornali e taluni cittadini di parte imperialista sieno stati rinvenuti documenti compromettenti per un deputato « che esercita una grande influenza sui membri del gruppo dell'appello al popolo. »

« Possiamo assicurare, dice il foglio parigino, che si sono molto esagerate le scoperte fatte tra le carte esistenti presso le persone che hanno subite le visite domiciliari e che in ogni caso non vi è assolutamente nulla di fondato per quel che concerne una domanda di procedura contro il deputato al quale abbiamo fatta allusione. »

La *Patrie* ha raccolte le seguenti parole che il maresciallo Mac-Mahon avrebbe pronunziato il 26 giugno parlando con un deputato del

centro sinistro: « Non cederò a chicchessia un giorno solo de' miei sette anni. Resterò per tutto questo tempo presidente della repubblica. Non voglio sentir parlare nè di statolderato, nè di luogotenenza generale del Regno. Sono il servitore della legge votata. L'Assemblea si accomodi come le pare. Rimanga, si sciolga, si costituisca a suo grado. Ma io non muterò posto e rimarrò dove sono. » Crediamo, dice la *Patrie*, di poter garentire il fondo e quasi la forma di questa conversazione la quale unita al proclama diretto dal maresciallo alle truppe di Longchamps lo rischiara compiutamente e lo rende ancora più preciso.

Da una corrispondenza telegrafica dell'*Indépendance Belge*, in data di Bajona, 29 giugno, risulta che il maresciallo Concha fu mortalmente colpito mentre cercava di riunire una divisione chè indietreggiava, respinta dal fuoco dei carlisti. Questa morte ha naturalmente messo lo sgomento nelle truppe, le quali piegarono in ritirata, lasciando la maggior parte dei feriti sul campo di battaglia, ma riconducendo seco i loro convogli e cannoni. I carlisti allora avrebbero ripreso una parte delle posizioni che le truppe del governo avevano conquistate nel giorno innanzi. La cifra delle perdite dimostra quale fu l'accanimento della lotta; i repubblicani avrebbero avuto circa 4000 uomini posti fuori di combattimento, tra i quali si contano 300 ufficiali.

Riproduciamo il testo della legge sulle corporazioni monastiche, quale fu promulgato dal governo di Venezuela dopo che fu votata dal Congresso: « Considerando che il voto di reclusione perpetua non è compatibile coi principii di libertà ed uguaglianza scritti nelle nostre istituzioni; considerando, non essere utile nè ammessibile che nel mezzo della società esistano ancora corporazioni governate da leggi particolari e indipendenti dalla giurisdizione sovrana della nazione, decreta:

« Art. 1. A partire dalla promulgazione della presente legge, i conventi, monasteri e altre corporazioni religiose esistenti in Venezuela sono aboliti; ed è espressamente vietata la fondazione di nuovi istituti della medesima sorte.

» Art. 2. I fabbricati, immobili, rendite, diritti e azioni delle corporazioni religiose divengono proprietà nazionale e saranno ripartiti come segue: gli immobili, rendite, diritti e azioni e le proprietà rurali diventano proprietà dell'Università centrale; gli edifizi e le proprietà urbane potranno essere dal governo applicati all'uso del pubblico, dello Stato o delle provincie. »

Seguono le disposizioni speciali. La destinazione della parte migliore dei beni delle corporazioni religiose a scopi educativi mostra nel governo di Venezuela una chiara intelligenza degli interessi veri del paese.

Dispacci elettrici privati

(AGENZIA STEFANI)

PARIGI, 2. — La Corte d'assise ha assolto il giornale bonapartista il *Pays*.

La Commissione del bilancio decise di non discutere il bilancio delle entrate prima che l'Assemblea si sia pronunziata sull'emendamento Wolowski, che propone la riduzione dell'ammortamento della Banca di Francia.

LONDRA, 3. — Alla Camera dei comuni, Disraeli, combattendo a lungo la proposta di concedere all'Irlanda una autonomia, disse che stante la situazione politica del mondo è necessario che il popolo inglese trovisi unito per far fronte ad ogni eventualità. La proposta di Butt fu quindi respinta dalla Camera con 458 voti contro 61.

Il duca di La Rochefoucauld consegnò ieri alla regina le sue lettere di richiamo.

NEW-YORK, 3. — Il rapporto del cotone pel mese di giugno del mercato di Nuova Orleans dice che il raccolto è mediocre, ma che è in ritardo in causa del tempo poco favorevole.

PARIGI, 3. — L'*Union* pubblica un manifesto del conte di Chambord in data del 2 luglio.

Il manifesto dice: « La Francia è essenzialmente monarchica, ed io mancherei ai miei doveri se non tentassi uno sforzo supremo per rovesciare le barriere dei pregiudizi. Io ho lungamente mantenuto il silenzio, non volendo rendere più difficile la missione dell'illustre soldato, la cui spada vi protegge; ma, dinanzi ai tanti errori accumulati, un più lungo silenzio è impossibile. L'onore mi impone una energica protesta. » Il conte protesta quindi contro l'idea di un potere reale basato sull'arbitrio e sull'assolutismo, e dice che la monarchia cristiana francese è essenzialmente una monarchia temperata, con due Camere, di cui una nominata dal sovrano fra alcune categorie determinate, e l'altra dalla nazione.

Il manifesto continua: « Non è vero che la mia politica sia in disaccordo colle aspirazioni del paese. Io voglio un potere riparatore e forte. La Francia vuole al par di me la monarchia tradizionale, che sola può dare delle alleanze serie e durevoli. Io voglio avere nei rappresentanti della nazione degli ausiliari vigilanti per l'esame delle quistioni sottoposte al vostro controllo, ma non voglio delle sterili lotte parlamentari, dalle quali il sovrano esce impotente e indebolito. Respingendo la formola d'importazione straniera: « Il Re regna e non governa, » io mi sento egualmente in accordo perfetto coll'immensa maggioranza della Francia, la quale non intende nulla di tali finzioni ed è stanca di queste menzogne. »

Il manifesto conclude:

« Francesi!

« Io sono pronto come lo era ieri. La Casa di Francia è sinceramente e lealmente riconciliata. Unitevi fiduciosi dietro ad essa. Diamo tregua alle nostre divisioni per pensare solamente ai mali della patria, la quale ha abbastanza sofferto. È tempo di renderle, colla sua monarchia secolare, la prosperità, la sicurezza, la dignità e la grandezza con tutto il corredo delle libertà feconde, che non otterrete mai senza di essa. L'opera è laboriosa, ma, coll'aiuto di Dio, noi possiamo compierla. Ognuno nella sua coscienza ponderi le responsabilità del presente e pensi alla severità della storia.

« *Firmato*: ENRICO. »

Il manifesto non parla della questione della bandiera.

MADRID, 3. *Dispaccio ufficiale*. — Il generale Echague è arrivato a Madrid. Egli diede molti dettagli sulla buona situazione dell'esercito e sulla battaglia del 27, la quale, eccettuata la deplorevole morte del maresciallo Concha, non ebbe altra importanza che di non avere potuto prendere le posizioni nemiche, essendo sopraggiunta la notte.

Lo spirito delle truppe è eccellente, ed anche senza i rinforzi spediti e quelli che si spediranno ancora, l'esercito riprenderà fra breve l'offensiva.

Il maresciallo Zabala passò in rivista l'esercito a Tafalla e rimase pienamente soddisfatto.

SANTANDER, 3. — Credesi che le operazioni nella Navarra non saranno riprese prima di una quindicina di giorni.

La guarnigione di Bilbao fu diminuita, in seguito ai rinforzi spediti all'esercito del Nord.

Le posizioni fuori della città di Bilbao furono abbandonate; i carlisti occuparono allora immediatamente la valle di Azua e il monte Abril, posti vicino alla riviera.

Assicurasi che il governo decise di chiamare sotto le armi un'altra parte della riserva.

Don Carlos e la Duchessa di Madrid fissarono la loro dimora a Tolosa.

PARIGI, 4. — I giornali osservano che il manifesto del conte di Chambord ommise di trattare la questione della bandiera, la quale è la più grave.

Il *Soleil*, giornale orleanista, riproduce il manifesto senza commenti.

Il *Journal des Débats* dice che il silenzio del conte di Chambord sulla bandiera significa che egli è irremovibile, e soggiunge che questo silenzio rende definitivamente impossibile la restaurazione della monarchia.

Borsa di Firenze — 3 *luglio*.

Rend. ital. 5 0/0	69 77 1/2	contanti
Id. id. (god. 1° luglio 73)	— —	
Napoleoni d'oro	21 93 1/2	»
Londra 3 mesi	27 57 1/2	»
Francia, a vista	110 25	»
Prestito Nazionale	65 —	nominale
Azioni Tabacchi	850 —	»
Obbligazioni Tabacchi	— —	
Azioni della Banca Naz. (nuove)	2142 —	»
Ferrovie Meridionali	360* —	»
Obbligazioni id.	211 —	»
Banca Toscana	1455 —	»
Credito Mobiliare	798 50	contanti
Banca Italo-Germanica	— —	
Banca Generale	—	

* Cupone staccato.

Borsa di Vienna — 3 *luglio*.

	2	3
Mobiliare	220 50	223 —
Lombarde	138 —	137 50
Banca Anglo-Austriaca	145 25	149 —
Austriache	309 50	313 —
Banca Nazionale	966 —	971 —
Napoleoni d'oro	8 93 1/2	8 93
Cambio su Parigi	44 25	44 20
Cambio su Londra	111 70	111 70
Rendita austriaca	75 15	75 20
Id. id. in carta	69 55	69 90
Banca Italo-Austriaca	— —	— —
Rendita italiana 5 0/0	—	— —

Borsa di Londra — 3 *luglio*.

Consolidato inglese	da 92 3/4	— —
Rendita italiana	— —	— —
Turco	da 45 1/2	a 45 5/8
Spagnuolo	» 18 1/4	» 18 1/2
Egiziano (1868)	» 79 1/2	» 80 —

Borsa di Parigi — 3 *luglio*.

	2	3
Rendita francese 3 0/0	59 85	60 10
Id. id. 5 0/0	96 20	96 50
Banca di Francia	— —	3720 —
Rendita italiana 5 0/0	67 80	68 05
Id. id.	— —	— —
Ferrovie Lombarde	307 —	305 —
Obbligaz. Tabacchi	— —	500 —
Ferrovie Vitt. Em. 1863	197 —	196 50
Id. Romane	69 —	67 50
Obbligazioni Romane	178 —	177 —
Azioni Tabacchi	— —	— —
Cambio sopra Londra, a vista	25 18	25 18
Cambio sull'Italia	9 1/4	9 1/2
Consolidati inglesi	92 11/16	92 11/16

Borsa di Berlino — 3 *luglio*.

	2	3
Austriache	187 3/4	187 1/2
Lombarde	82 3/8	80 1/2
Mobiliare	132 —	132 1/8
Rendita italiana	66 3/4	66 1/4
Banca Franco-Italiana		-
Rendita turca 5 0/0 (1865)	43 1/2	44 1/8

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 3 luglio 1874, ore 16 15.

Il barometro si è mantenuto quasi stazionario e il tempo è bellissimo in tutta l'Italia. Soffiano venti freschi o forti di Nord nelle Puglie, nella terra d'Otranto all'ovest della Sicilia. Il mare è generalmente tranquillo. Cielo sereno e calmo anche in Austria. Continuerà a dominare anche il bel tempo.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

Addì 3 luglio 1874.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	766 2	765 6	765 0	765 0	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	23 7	33 5	33 2	23 9	TERMOMETRO Massimo = 33 6 C. = 26 9 R.
Umidità relativa	59	36	25	71	Minimo = 18 4 C. = 14 7 R.
Umidità assoluta	12 82	13 85	9 30	15 68	
Anemoscopio	N. 0	O. 4	O.S.O. 13	O. 2	Bifilare fuor d'ora. Esagerato il verticale.
Stato del cielo	10. belliss.	10. chiariss.	10. chiariss.	10. chiariss.	

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 4 luglio 1874.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0/0	1 semest. 75	—	70 10	70 05	—	—	—	—	—
Detta detta 3 0/0	1 aprile 74	—	—	—	—	—	—	—	—
Prestito Nazionale	»	—	—	—	—	—	—	—	—
Detto piccoli pezzi	»	—	—	—	—	—	—	—	—
Detto stallonato	»	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	—	—	—	—	—	—
Certificati sul Tesoro 5 0/0	3 trimest. 74	537 50	—	—	—	—	—	—	514 »
Detti Emiss. 1860-64	1 aprile 74	—	73 65	73 60	—	—	—	—	—
Prestito Romano, Blount	»	—	73 »	72 95	—	—	—	—	—
Detto Rothschild	1 giugno 74	—	72 50	72 45	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Italiana	1 genn. 74	1000	—	—	—	—	—	—	—
Banca Romana	2 semest. 74	1000	—	—	—	—	—	—	1480
Banca Nazionale Toscana	»	1000	—	—	—	—	—	—	—
Banca Generale	1 genn. 74	500	—	—	407 »	406 »	—	—	—
Banca Italo-Germanica	»	500	212 »	210 »	—	—	—	—	—
Banca Austro-Italiana	»	500	—	—	—	—	—	—	—
Banca Industriale e Commerciale	»	250	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Tabacchi	»	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette 6 0/0	1 ottob. 73	500	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Romane	1 ottob. 65	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500	—	—	—	—	—	—	—
SS. FF. Meridionali	—	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni delle SS.FF. Meridionali	—	500	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Merid. 6 0/0 (oro)	—	500	—	—	—	—	—	—	—
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	—	—	—	—	—	—	—
Società Anglo-Rom. per l'illuminazione a gaz	1 semest. 74	500	350 »	—	—	—	—	—	—
Gas di Civitavecchia	2 semest. 74	500	—	—	—	—	—	—	—
Pio Ostiense	—	430	—	—	—	—	—	—	—
Credito Immobiliare	—	500	—	—	—	—	—	—	—
Compagnia Fondiaria Italiana	—	250	—	—	—	—	—	—	—
Credito Mobiliare It.	—	500	—	—	—	—	—	—	—

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Ancona	30	—	—	—
Bologna	30	—	—	—
Firenze	30	—	—	—
Genova	30	—	—	—
Livorno	30	—	—	—
Milano	30	—	—	—
Napoli	30	—	—	—
Venezia	30	—	—	—
Parigi	90	—	—	—
Marsiglia	90	109 05	108 80	—
Lione	90	—	—	—
Londra	90	27 56	27 50	—
Augusta	90	—	—	—
Vienna	90	—	—	—
Trieste	90	—	—	—
Oro, pezzi da 20 franchi		21 98	21 95	—
Sconto di Banca 5 0/0				

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 0/0: 2° sem. 74: 72 25 cont.; 72 45, 47, 50, 52, 55, 57 fine.

Cert. emiss. 1860-64 73 60.

Prestito Blount 73.

Banca Generale 405 75 cont.

Banca Italo-Germanica 212, 12 1/4, 12, 11 1/2 cont.

Il Sindaco: A. PIERI.

Il Deputato di Borsa: O. SANSONI.

INSERZIONI A PAGAMENTO

MINISTERO DELL'INTERNO — DIREZIONE GENERALE DELLE CARCERI

AVVISO D'ASTA per l'appalto del servizio di fornitura dei Bagni penali.

Devesi procedere all'appalto delle Forniture in otto lotti separati per tutti i Bagni penali del Regno.

Si fa quindi noto che l'incanto per ciascun lotto avrà luogo alle ore 10 antimer. di mercoledì giorno 29 del venturo mese di luglio presso ognuna delle Prefetture rispettivamente incaricate secondo le indicazioni risultanti dalla tavola che segue.

L'incanto avverrà alla presenza del signor Prefetto o di quell'ufficiale che da esso venisse appositamente delegato, col metodo dei partiti segreti, ed il deliberamento avrà luogo alle seguenti condizioni generali ed a quelle speciali per ciascun lotto, desunte dalla tavola complessiva riportata qui in calce.

CONDIZIONI GENERALI.

1. La durata dell'appalto è stabilita per 6 anni decorrenti dal 1° gennaio 1875 al 31 dicembre 1880.

2. L'appalto sarà regolato dai capitoli d'onere in data 15 luglio 1871, limitatamente alle disposizioni segnate nelle colonne 4ª e 5ª della tavola seguente.

3. L'appaltatore dovrà somministrare ai guardiani il vitto stabilito dalla tavola *B* del capitolato e dalla tavola annessa al regolamento 23 giugno 1873 per l'ordinamento del personale di custodia.

4. Si dichiara che il numero complessivo delle giornate di presenza che, durante l'appalto, danno diritto alla percezione della diaria a' termini dell'articolo 3° dei capitoli d'oneri, è indicato in modo meramente approssimativo nella colonna 6ª della tavola suddetta.

5. L'asta sarà aperta sul prezzo indicato nella colonna 7ª della tavola per ognuna delle giornate di presenza utili a' termini dell'articolo 3° dei capitoli suddetti. L'asta sarà tenuta col metodo dei partiti segreti e verranno osservate le formalità prescritte al Titolo secondo, Capo terzo, Sezione prima del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, in data 4 settembre 1870, n. 5852, pei contratti a farsi con formalità d'incanto.

La stipulazione e l'approvazione del contratto avrà luogo nei modi prescritti dal Titolo secondo, Capo quarto del regolamento predetto.

6. Le offerte in ribasso al prezzo fissato nella colonna 7ª della tavola non potranno essere minori di 5 millesimi, ossia di mezzo centesimo di lira, esclusa ogni altra più minuta frazione. Non si accettano quindi offerte di ribasso non equivalenti a 5 millesimi di lira od ai multipli di questa frazione nè sotto altra forma qualsiasi.

7. I prezzi speciali fissati a titolo di compenso per le forniture di cui nell'articolo 69 dei capitoli non sono soggetti a ribasso.

8. Gli aspiranti all'asta dovranno presentare la offerta di ribasso estesa sopra carta bollata debitamente sottoscritta e suggellata od accompagnata dal deposito indicato nella colonna 9ª della tavola, in contanti od in biglietti di Banca aventi corso legale. Tale deposito verrà poi restituito dopo l'incanto a quelli fra i concorrenti che non siano rimasti aggiudicatari.

9. Gli stabilimenti carcerari incaricati della fornitura degli oggetti di corredo descritti nella tavola *C* dei capitoli, modificata in data 20 giugno 1874, sono quelli scritti a penna nella tavola stessa alla colonna 7ª. Tanto i capitoli d'onere quanto i campionari trovansi visibili presso i rispettivi uffici di prefettura e le direzioni di Bagni penali.

10. L'appalto sarà deliberato al miglior offerente purchè il ribasso raggiunga il limite minimo fissato dalla Direzione Generale delle carceri in apposita scheda suggellata: in caso di offerte pari si procederà nella medesima adunanza ad una nuova licitazione fra gli autori di offerte pari ad estinzione di candela vergine e nei modi stabiliti dall'art. 98 del regolamento precitato.

11. In caso di deliberamento il termine utile per presentare offerte di ribasso non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, è stabilito in giorni quindici scadenti nel giorno 14 agosto 1874, alle ore 12 meridiane.

12. Presentandosi offerte di ribasso, l'incanto definitivo avrà luogo ad estinzione di candela vergine.

13. Avvenendo la definitiva aggiudicazione, il deliberatario dovrà entro otto giorni dalla data della medesima stipulare coll'Amministrazione regolare contratto, e vincolare, a garanzia delle obbligazioni assunte verso lo Stato, una rendita del Debito Pubblico italiano per la somma indicata nella colonna 8ª della tavola sottocitata. Ommettendo il deliberatario di presentarsi nel termine preindicato alla stipulazione del contratto, egli perderà il deposito di cui è parola alla colonna della tavola, il quale cederà *ipso jure* a beneficio dell'Amministrazione e si procederà a nuova asta.

14. Le spese tutte di pubblicazione, d'asta, contratto, copie, registro e bollo e qualunque altra relativa all'appalto, sono a carico del deliberatario, che dovrà inoltre sottostare alle spese di stampa della quantità di esemplari dei capitoli d'onere indicati nella colonna 10ª della tavola in ragione di lire due e centesimi venticinque per ciascuno.

TAVOLA

N° dei lotti	BAGNI PENALI	PREFETTURE incaricate degli incanti	Disposizioni dei capitoli d'onere in data 15 luglio 1871 che regolano l'appalto dei singoli lotti: Parte dei capitoli	Tavole relative	QUANTITA' APPROSSIMATIVA delle giornate di presenza per ogni lotto nel corso dell'appalto	DIARIA fissata per l'asta	Importo della cauzione in rendita dello Stato	Importo del deposito per adire all'asta	Esemplari dei capitoli d'onere a carico del deliberatario: Quantità	Importo	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Civitavecchia e Corneto, Porto d'Anzio, Terracina, Gaeta	Roma, pel 1° lotto	Parte Iª e Titolo III della Parte IIª	Tav. C (modificata in data 20 giugno 1874) F I N O P Q e R (Parte IIª)	5256000	L. 0 65	5500	7500	8	18 »	1. Pei bagni di Alghero e dell'annesso tenimento di Cugutto, e per quelli di Favignana e Porto Longone, l'Amministrazione si riserva l'uso delle materie estratte dalle fogne (pozzi neri), per cui, tenuti fermi gli altri obblighi derivanti all'appaltatore dalla lettera *C* dell'articolo 30 del capitolato, viene il medesimo esonerato dall'obbligo del vuotamento ed espurgamento delle fogne. 2. Pel bagno di Civitavecchia, il deliberatario riceverà direttamente dall'Amministrazione i locali ed il materiale mobile, giusta gli articoli 152 e 155 del capitolato, per cui sarà esonerato dagli obblighi imposti dall'art. 160.
2	Granatello, Nisida Ponza (da aprirsi), Pozzuoli, Procida, Santo Stefano	Napoli, pel 2° lotto	. . .		7972200	» »	9000	13000	10	22 50	
3	Palermo, Favignana, Porto Empedocle, Trapani	Palermo, pel 3° lotto	. . .		2978400	» »	3000	4500	8	18 »	
4	Genova (Foce, Castellaccio e S. Giuliano), Finalborgo e Finalmarina	Genova, pel 4° lotto	. . .	. . .	4401600	» »	4200	6000	6	13 50	
5	Porto Ferraio, Porto Longone e rispettive succursali e diramazioni esistenti, e che venissero istituite nell'Isola	Livorno, pel 5° lotto	. . .	. . .	3175200	» »	3000	4500	6	13 50	
6	Orbetello, Piombino e rispettive succursali e diramazioni esistenti e che venissero istituite	Pisa, pel 6° lotto	. . .	. . .	3438000	» »	4000	6000	6	13 50	
7	Ancona, Brindisi, Pesaro	Ancona, pel 7° lotto	. . .	. . .	4905600	» »	5500	7500	7	15 75	
8	Cagliari e Alghero con Cugutto e Bosa	Cagliari, per l'8° lotto	. . .	. . .	3570000	» »	3500	5500	6	13 50	

3820 Addì 27 giugno 1874.

Per il Direttore Generale delle Carceri

Il Direttore Capo di Divisione: G. CASANOVA.

BANDO VENALE.
(2ª pubblicazione)

Si fa noto al pubblico che nel giorno di venerdì sette agosto mille ottocentosettantaquattro, alle ore undici antimeridiane, nella sala di udienza del tribunale civile e correzionale di Frosinone come da verbale d'infruttuosa vendita e relativa sentenza quindici corrente registrata a Frosinone il 20 detto al numero 400, reg. 3°, colla tassa di lire 6 00 a debito.

Ad istanza delle signore Elisa, Filomena e Felicita sorelle Giannoni, assistite le due prime dai rispettivi mariti Giovanni Billoni e Pietro Costantini ammesse al gratuito patrocinio con decreto 10 novembre 1872, tutti domiciliati a Ferentino, ed elettivamente a Frosinone per ogni effetto di legge nella casa del loro procuratore signor Carlo Kambo dal quale sono rappresentati.

Ed in seguito a precetto tre marzo 1871, notificato a cura delle istanti, ai signori Raffaele, Pietro ed Angelo Maria Giannoni da Ferentino, debitori, e trascritto al Regio ufficio delle ipoteche di Frosinone il 14 settembre 1871, al volume 1°, art. 108, con la tassa di lire 6 55, ed in adempimento di sentenza di questo tribunale 28 dicembre 1872, pubblicata il 30 detto mese ed anno, notificata il giorno 10 marzo 1873, ai debitori Raffaele, Pietro ed Angela Maria Giannoni per ministero dell'usciere Gozzi Francesco addetto alla Regia pretura di Ferentino ed annotata dal suddetto ufficio delle ipoteche di Frosinone in margine alla trascrizione del sumentovato atto di precetto 3 marzo 1871, vol. 1, art. 108, colla tassa di lire 5 75.

Saranno posti all'incanto e deliberati al maggiore offerente i seguenti beni immobili posti in Ferentino e suo territorio, cioè:

Lotto primo.

Casa posta in Ferentino in contrada la Piazza dell'Erbe, composta di sei stanze, segnata nella mappa urbana di detta città al n. 323, confinante coi beni degli eredi Marcucci, Collegiata di S. Maria Maggiore, eredi Rossi e sacrestia di S. Valentino.

Lotto secondo.

Terreno seminativo, alberato, vitato in contrada Colle Pallone, delineato nella mappa di Ferentino nella sezione 6ª coi numeri 71 e 72, dell'estensione di tavole censuarie 8 80, compresa la casa colonica in esso esistente, confinante strada vicinale Terre, Antonio Villani, Ambrogio Taccoui, De Mattheis, il qual terreno è gravato del canone annuo di lire quaranta e centesimi settanta in favore della Confraternita di S. Antonio di Padova.

L'asta verrà aperta sul prezzo ribassato in lire 2435 98 riguardo al primo lotto, ed in lire 257 92 riguardo al lotto secondo.

La vendita dei sopradescritti immobili si farà a corpo e non a misura senza garentia della quantità superficiale se essa si trovasse in meno, e senza diritto a reclamo se risultasse maggiore fino al vigesimo.

I fondi saranno venduti con tutte le servitù così attive, come passive, e ai medesimi inerenti; ed è imposta condizione al deliberatario di prendere gl'immobili nel suo stato materiale, di rispettare le locazioni legalmente fatte se ve ne fossero, e di osservare nel resto tutte le disposizioni della legge, salvo a lui ogni diritto che gli competesse.

Sarà fatta la vendita in due lotti distinti come sopra, e l'incanto verrà aperto sul prezzo ribassato e di sopra stabilito per ciascuno dei lotti.

Le offerte non potranno essere minori di lire dieci per ciascun lotto.

Si avverte che chiunque vorrà accedere ed offerire all'asta dovrà far deposito nella cancelleria del tribunale suddetto, e in denaro e in rendita del Debito Pubblico dello Stato pagabili al portatore e valutata a norma del listino ufficiale di borsa, il decimo del prezzo assegnato a ciascun fondo o lotto di cui sopra, e dovrà inoltre depositare in denaro nella cancelleria medesima l'importare approssimativo delle spese dell'incanto, della sentenza e relativa trascrizione nella somma di lire cento riguardo al primo lotto, e in lire cinquanta riguardo al lotto secondo.

Manda il presente notificarsi, pubblicarsi, affiggersi, depositarsi ed inserirsi per estratto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* giusta le prescrizioni dell'art. 667 del Codice di procedura civile.

Ordina ai creditori inscritti di depositare nella cancelleria di questo tribunale, entro il termine di giorni trenta, le loro domande motivate di collocazione coi documenti giustificativi delle medesime, onde possa farsi luogo al giudizio di graduatoria le operazioni del quale sono state delegate a questo signor Giudice avvocato Pancrazio Lazzarini.

Frosinone, 21 giugno 1874.

3853 Corsitti Carlo vicecanc.

ORDINANZA.
(1ª pubblicazione)

Il tribunale civile e correzionale di Mistretta con determinazione emessa li 7 gennaro 1874 in esecuzione dell'atto di divisione stipolato presso notar D. Francesco Scimonelli di Mistretta li 27 ottobre 1872 ha ordinato che la rendita 5 per cento iscritta sul Gran Libro al n° 16678 per annue lire 315, e al n° 29824 per annue lire 5, sia intestata al signor D. Giuseppe Di Salvo fu Vincenzo per annue lire 160, e al signor D. Francesco Di Salvo fu Vincenzo, domiciliati in Mistretta, per annue lire 160.

Mistretta, 15 aprile 1874. 3873

AVVISO DI VENDITA.

Giovanna vedova Ciabatta, Gioacchino, Giuseppe, Amalia Ciabatta eredi del fu avv. Filippo Ciabatta domiciliati in Roma presso il loro procuratore avv. Alessandro Sabelli.

Notificano al sig. Luigi conte Geraldini a senso dell'articolo 141 Codice proc. civile la sentenza del Regio tribunale civile di Roma pubblicata il 11 giugno 1874, che autorizza la vendita al pubblico incanto dei seguenti fondi posti nel territorio di Palestrina e Castel S. Pietro, di proprietà dei signori don Mariano e Luigi conti Geraldini.

1° Casamento in Castel S. Pietro, contrada La Piazza numeri 10 11 12 isolato. - 2° Terreno seminativo nel suddetto territorio vocab. I Prati confin. arcipretura Marini, ecc. - 3° Simile ove sopra vocab. Fontana Vita conf. Scaramella Verzetti - 4° Simile ove sopra vocab. Pratozze o Fontana Vita conf. arcipretura Pantanelli, ecc. - 5° Simile ove sopra vocab. I Colli o Pratozze conf. arcipretura Marini, ecc. - 6° Simile ove sopra vocab. Piano delle Cese o Valenza conf. Scaramella, capitolo d'antica massa di Palestrina, ecc. - 7° Simile ove sopra vocab. Fulignano o Solaro conf. arcipretura Cecconi, ecc. - 8° Simile ove sopra vocab. Monte Cervino conf. seminario Cialdea, ecc. - 9° Simile nel territorio di Palestrina vocab. Madonna di Cori conf. Marcelli Grassi, ecc. - 10. Simile ove sopra vocab. Fontana Zirille e Catavasso conf. seminario arcipretura - 11. Simile ove sopra vocab. Madonna del Catavasso conf. arcipretura Marini, ecc.

Stabilisce le condizioni della vendita a senso di legge. Rimette le parti avanti il presidente perchè stabilisca l'udienza per l'incanto a termini di legge. Ordina al cancelliere di formare il Bando. Dichiara aperto il giudizio di graduazione. Condanna i Geraldini nelle spese da prelevarsi sul prezzo medesimo.

Roma, 2 luglio 1874.

Garbarino Michele

3870 usciere del trib. civ. di Roma.

AVVISO GIURIDICO.
(2ª pubblicazione)

Il tribunale civile di Chiavari, con sentenza resa il 16 marzo 1874, ad instanza di Giuseppe Sambucetti fu Gerolamo, residente a San Biagio di Garibaldo, pronunciò l'assenza del di lui figlio Luigi Sambucetti già domiciliato ove sopra.

3249 E. Podestà causidico.

Consiglio d'Amministrazione del 4° Reggimento Artiglieria

Mod. N. 4. § 12 dell'Istruzione.

AVVISO D'ASTA.

Si fa noto che nel giorno 29 luglio 1874, alle ore 10 antimeridiane, si procederà in Piacenza, S.ne Farnese, quartiere Sant'Agostino, avanti il sig. comandante il suddetto reggimento, a pubblico incanto a partiti segreti per l'appalto delle seguenti provviste:

N. d'ordine	INDICAZIONE degli oggetti		QUANTITÀ	N. dei lotti	QUANTITÀ per ciascun lotto	PREZZO per ogni lotto	Importo di caduu lotto	Somma per cauzione e per ogni lotto	TERMINI PER LE CONSEGNE
1	Correggie per borraccie. .	N°	600	1	600	468 »	678 »	60 »	Entro il mese di settembre 1874.
2	Borse vuote di pulizia. . .	»	700		700	210 »			
3	Correggie da pantaloni . .	»	2000	2	1000	500 »	500 »	50 »	Entro il mese di settembre 1874.
4	Borraccie senza correggie.	»	600	1	600	468 »	468 »	40 »	Entro il mese di settembre 1874.
5	Stivalini	Paja	4000	16	250	2387 50	2387 50	230 »	Entro il mese di novembre 1874.
6	Guanti di pelle scamosciata	»	2000	4	500	625 »	625 »	60 »	Entro il mese di ottobre 1874.
7	Cravatte da collo bianche	N°	1500	1	1500	585 »	585 »	50 »	Entro il mese di settembre 1874.
8	Panciotti di pannina . . .	»	1000	2	500	575 »	575 »	50 »	Entro il mese di ottobre 1874.
9	Rocchetti con filo ed aghi	»	700	1	700	350 »	490 »	40 »	Entro il mese di settembre 1874.
10	Pettini	»	700		700	140 »			
11	Cucchiai di ferro.	»	500	1	500	50 »	476 »	40 »	Entro il mese di ottobre 1874.
12	Speroni d'artiglieria . .	Paja	200		200	300 »			
13	Forbici piccole.	N°	700		700	126 »			
14	Gavette di latta	»	500	1	500	490 »	490 »	40 »	Entro il mese di ottobre 1874.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso l'Amministrazione di questo Reggimento, e presso le Direzioni dei Commissariati Militari del Regno.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti mediante schede segrete firmate e suggellate, scritte su carta col bollo da una lira.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore del miglior offerente che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto al prezzo suddetto un ribasso di un tanto per cento maggiore e per lo meno uguale al ribasso minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati. I contratti coi deliberatari sono esecutorii dal giorno della deliberazione.

I fatali, ossia il termine utile per presentare un'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo sul prezzo di aggiudicazione, sono fissati a giorni 15, decorribili dall'una pomeridiana del giorno del deliberamento (tempo medio di Roma).

I concorrenti, per essere ammessi all'asta, dovranno fare presso la Cassa del Consiglio d'amministrazione suddetto, ovvero presso quelle degli altri distretti aventi sede nei capoluoghi di divisione militare, o presso le Tesorerie del Regno, o la Cassa dei depositi e prestiti, il deposito della somma come sopra stabilita per cauzione. Tale somma dovrà essere in moneta corrente od in titoli di rendita pubblica dello Stato al portatore al valore di Borsa del giorno antecedente a quello in cui si fa il deposito.

I depositi presso il Consiglio d'amministrazione ove ha luogo l'incanto dovranno farsi dalle ore 9 alle 12 ant. e dalle ore 2 alle 5 pom. del giorno 28 luglio 1874.

Saranno considerate nulle le offerte che manchino della firma e suggello suindicati, che non siano stese su carta da bollo da lire 1, e che contengano riserve e condizioni.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'appalto di presentare i loro partiti ai distretti militari sopra avvertiti, ma ne sarà tenuto conto solo quando pervengano a questo Reggimento prima dell'apertura della scheda che serve di base all'incanto e consti ufficialmente dell'effettuato deposito.

Le spese tutte relative agli incanti ed ai contratti, cioè di carta bollata, di stampa, di inserzione, di registro, saranno a carico del deliberatario. Sarà pure a suo carico la spesa degli esemplari dei capitoli generali e speciali che si saranno impiegati nella stipulazione dei contratti e di quelli che l'appaltatore richiedesse.

A Piacenza, addì 30 giugno 1874.

3850 *Il Direttore dei conti:* AZARI.

Bando di vendita volontaria.
(2ª pubblicazione)

Analogamente al decreto dell'ecc.mo tribunale civile di Roma, 1ª sezione, emanato in camera di consiglio il giorno 11 giugno 1874, col quale accogliendo la istanza della signora Carolina Magrelli vedova Manni, nella qualifica di amministratrice del figlio minorenne Luigi Manni erede beneficiato del fu Giuseppe suo genitore, domiciliata via del Leoncino, n. 15, venne autorizzata la vendita al pubblico incanto degl'infrascritti fondi di proprietà del suddetto minorenne signor Luigi Manni, si deduce a pubblica notizia che nel giorno di venerdì 17 del corrente luglio, alle ore 11 antimeridiane, nello studio del sottoscritto notaro, all'oggetto nominato dall'ecc.mo tribunale, posto in via di Campo Marzio, n. 73, si aprirà l'incanto per la vendita dei detti fondi sul prezzo di lire 17,936 (diciassettemila novecentotrentasei), attribuito dall'agronomo signor Celestino Jannetti con perizia del 22 marzo scorso, il tutto a norma di legge, cui dovranno gli oblatori conformarsi non solo riguardo al deposito del decimo, e delle spese, che si calcolano nella somma approssimativa di lire 1200, ma ancora al capitolato esistente nel suddetto studio, ove sono pure visibili i relativi documenti.

Descrizione dei fondi.

1° Vigna posta fuori la porta Flaminia, detta del Popolo, ai Monti Parioli, in vocabolo l'Arco Oscuro, della quantità di ettari sette, are otto, deciare otto e centiare nove, gravata in parte di due annui canoni, l'uno di lire 8 33 e l'altro di lire 44 34.

2° Utile dominio del canneto posto fuori la porta del Popolo, sulla via dell'Acqua Acetosa, in vocabolo Rondinella, della superficie di deciare cinque ed are nove, gravato dell'annuo canone di lire 26 97 5.

3° Terreno pascolivo fuori la porta suddetta, in vocabolo Acqua Acetosa, della superficie di deciare tre, are tre, e deciare otto, libero di canone.

Roma, 1° luglio 1874.

Giuseppe Garroni notaro
3860 Regio in Roma.

REGIA PRETURA
del primo mandamento di Roma.
Accettazione d'eredità col beneficio dell'inventario.

Nella cancelleria del mandamento suddetto ed innanzi al sottoscritto cancelliere, è comparsa la signora Anna Valentini domiciliata via San Sebastiano, num. 27, vedova di Carlo Raimondi, la quale ha dichiarato che nel giorno nove agosto 1873 morì il suo consorte Carlo Raimondi, lasciando superstiti, oltre di lei, tre figli, cioè Vincenzo, Filippo ed Antonio, i due primi maggiori di età e l'altro minorenne, ad in forza di testamento fu erede usufruttuaria, e proprietari i suddetti tre figli. Ha dichiarato pure che nel giorno 20 gennaio ultimo moriva il figlio Filippo, celibe, intestato, sicchè gli eredi della sua porzione sono lei e gli altri due figli, epperò la Valentini, tanto in suo nome, quanto a nome del minore Antonio, accetta l'eredità del suo consorte Carlo Raimondi e del figlio Filippo, col beneficio però dell'inventario, già confezionato dal notaio Degli Abbati, e per ogni effetto di legge ha eletto il domicilio nella casa di sopra indicata.

Roma, 3 luglio 1874.

Per estratto conforme ad uso della *Gazzetta Ufficiale*:

3883 Il cancelliere: Gennaro Pesce.

ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª pubblicazione)

Il tribunale civile di Milano con decreto del 7 maggio 1874 autorizzò la Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad operare la traslazione in parti eguali a favore dei fratelli Achille e Cesare Drisaldi fu Carlo, residenti in Firenze, e quali unici eredi legittimi della defunta Luigia Drisaldi fu Carlo, nubile, del certificato in data di Milano 24 gennaio 1868 del Debito Pubblico del Regno d'Italia, n. 53084, e di posizione n. 9296, della rendita di lire settanta, intestata a detta Luigia Drisaldi fu Carlo. 3345

Mandamento quarto di Roma.

Ad istanza di S. E. il signor D. Carlo Barberini Duca di Castelvecchio come procuratore e mandatario generale della propria sorella D° Carlotta dei Principi Barberini M° Casali Del Drago come tutrice di diritto del proprio consorte signor M.e Raffaele Casali Del Drago interdetto per infermità di mente, domiciliato per elezione in via della Stelletta, n° 23, non che di S. E. Mons. D. Gio. Battista Casali Del Drago, domiciliato per elezione via in Lucina, n° 17, presso il procuratore signor Corazzini avv. Filippo, da cui vengono rappresentati.

Io Bertoni Raffaele usciere addetto alla R. pretura del mandamento quarto di Roma, ho citato il sig. Cesare Gherardi, d'incognito domicilio, per affissione ed inserzione in Gazzetta a comparire nel giorno 30 luglio 1874 alle ore 9 antimeridiane nella udienza che terrà il signor pretore del suddetto mandamento nella sua residenza in via Giulia, n° 167, e previa la riassunzione ed ampliazione della istanza del giorno 5 marzo 1874, sentirsi condannare al pagamento di lire 222 e cent. 61 pigione a tutto maggio 1874 del secondo piano della casa al vicolo del Consolato, n° 9, ed allo sfratto per finita locazione, e ciò con sentenza eseguibile provvisoriamente non ostante opposizione od appello e senza cauzione colla condanna dei citati alle spese.

Roma, 4 luglio 1874.

3882 Bertoni Raffaele.

1° incanto. Modello N. 2
(Istruzione 28 febbraio 1870)

N. d'ordine 13.

DIREZIONE D'ARTIGLIERIA
DELLA FONDERIA DI TORINO

AVVISO D'ASTA.

Si notifica al pubblico che nel giorno 25 del corrente mese di luglio, alle ore 2 pomeridiane precise, si procederà in Torino, avanti il direttore, nell'ufficio dello Stabilimento suddetto e nel locale dell'Arsenale, via Arsenale, N. 26, piano terreno, all'appalto seguente:

Provvista di litantrace grasso, tonnell. 1200, per L. 86,400.

La provvista dovrà essere compiuta nel termine di giorni duecento, e l'introduzione dovrà farsi nei magazzini della Direzione predetta.

Le condizioni di appalto sono visibili presso la Direzione predetta nel locale suddetto.

Nell'interesse del servizio il Ministero ha ridotto a giorni 15 i fatali per il ribasso del ventesimo decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Il deliberamento seguirà a favore del miglior offerente che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto sul prezzo suddetto un ribasso di un tanto per cento maggiore del ribasso minimo stabilito, in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno fare presso la Direzione suddetta, dalle ore 9 alle ore 11 antimeridiane del giorno dell'incanto ovvero nella Cassa dei depositi e prestiti, o delle Tesorerie dello Stato, un deposito di lire 9000 in contanti od in rendita del Debito Pubblico, al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui viene operato il deposito.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'appalto di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni territoriali dell'Arma ed agli uffizi staccati da esse dipendenti. Di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno alla Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli offerenti abbiano fatto il deposito di cui sopra, o presentata la ricevuta del medesimo.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di copie ed altre relative, sono a carico del deliberatario.

Dato in Torino, addì 3 luglio 1874.

Per la Direzione
3893 *Il Segretario:* P. CASALIS.

SOCIETÀ ANONIMA
DELLA
STRADA FERRATA DA MORTARA A VIGEVANO

La Direzione della Società essendo proceduta alla pubblica estrazione di numero quindici Obbligazioni del Prestito della Società stessa, approvato con Regio decreto 18 febbraio 1856, per la trentesimasesta semestrale ammortizzazione in base alle deliberazioni 30 gennaio e 4 luglio 1856 dell'Assemblea generale degli azionisti,

Notifica

Che li numeri designativi delle Obbligazioni state favorite dalla sorte sono li seguenti:

1°	Estratto	N.	1465	9°	Estratto	N.	2316
2°	»	»	445	10°	»	»	736
3°	»	»	2514	11°	»	»	432
4°	»	»	2426	12°	»	»	580
5°	»	»	2276	13°	»	»	380
6°	»	»	737	14°	»	»	1331
7°	»	»	480	15°	»	»	2115
8°	»	»	2293				

Che a partire dal giorno 6 del prossimo mese di luglio, presso la Cassa della Società in Vigevano e presso la Banca delli signori V. Rolle, Musso e Comp. in Torino, sarà aperto il pagamento e rimborso del capitale nominale delle Obbligazioni portanti li surriferiti numeri in ragione di L. 250 caduna mediante rimessione delli corrispondenti Titoli.

Che a partire dal detto giorno 6 luglio presso la Cassa e Banca suddette sarà pure pagato alle Obbligazioni del detto prestito, contro rimessione del relativo vaglia N. 37, il semestre interessi scadente al 1° luglio suddetto in ragione di L. 5 40 cadun vaglia, così ridotto dietro deduzione di centesimi 65, tangente di ritenuta per la imposta di ricchezza mobile.

Vigevano, addì 25 giugno 1874.

3749 LA DIREZIONE.

MUNICIPIO DI LUCCA

N. 5093.

AVVISO D'ASTA
per secondo incanto e definitivo deliberamento.

Essendo stata presentata l'offerta di ribasso del ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione, ottenuto mediante l'asta pubblica a schede segrete, che ebbe luogo il giorno 27 giugno ora decorso, per l'appalto delle opere murarie per la costruzione di due nuove scuderie e respettivi cameroni, e per la sistemazione degli uffizi nella caserma di cavalleria detta di S. Romano in questa città di Lucca, si fa noto che nel giorno sedici luglio corrente, alle ore undici antimeridiane, nella sala a terreno di questo palazzo civico, si farà luogo ad un nuovo esperimento d'asta, pure a schede segrete, pel definitivo deliberamento di detto appalto a favore del migliore offerente in ribasso di un tanto per cento sul complessivo prezzo per le precedenti offerte ridotto a L. 54,258 97.

Restano ferme per questa seconda asta le condizioni tutte poste a base della prima, e delle quali nel relativo avviso del dì 12 giugno p. p., di n. 4425, debitamente pubblicato ed inserto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, 15 giugno 1874, n. 142.

Il deposito da farsi dagli offerenti è di L. 3000.

Con questo secondo esperimento d'asta l'appalto suddetto rimarrà aggiudicato definitivamente, salvo le necessarie approvazioni della Giunta municipale e della superiore autorità competente, a favore del maggiore o anche dell'unico offerente in ribasso, ed in mancanza di offerte rimarrà deliberato sul ribasso come sopra ultimo offerto.

Lucca, 2 luglio 1874.

3886 *Il Sindaco:* C. GIORGETTI.

SOCIETA' ANONIMA
PER LA VENDITA DI BENI DEL REGNO D'ITALIA

Avviso.

A termini dell'art. 22, lettera *i*, degli statuti sociali, si previene il pubblico che il Consiglio di amministrazione della Società predetta, in sua seduta delli 17 giugno u. p., ha deliberato che, in caso di assenza od impedimento dell'amministratore delegato, avranno la firma sociale il presidente del Consiglio o due amministratori.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione
3877 D. BALDUINO.

ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª pubblicazione)

Il tribunale di Palermo sezione civile feriale con decreto emesso a 9 maggio 1874, visti i certificati e titoli delle infrascrivende rendite, ed i documenti tutti, che constatano il dritto alla successione intestata della sig. Giovanna Cusmano fu Ignazio moglie dell'avvocato sig. Giovanni Barcia fu Giorgio, apertasi in Palermo e fermatasi nei di lei figli Marianna Barcia di Giovanni moglie del sig. Francesco Aristide Battaglia, Giorgio Barcia di Giovanni, Luigi, e Paolo Barcia di Giovanni minori, e Giovanni Barcia fu Giorgio padre, anche nella rappresentanza di Petronilla, Elisabetta, ed Ignazio Barcia altri figli defunti del detto Giovanni e della detta sig. fu Cusmano, e visti gli atti passati fra detti interessati, e l'ultimo dei quali stipulato a 20 aprile 1874 presso not. Girolamo Guarnaschelli Ganci da Palermo coll'intervento dell'avv. sig. Filippo Santocanale curatore speciale di detti minori, ed omologato col detto decreto; prescrisse ed ordinò di tramutarsi e trasferirsi la rendita sul G. L. del Debito Pubblico d'Italia intestata alla signora Giovanna Cusmano fu Ignazio rappresentata da Barcia Giovanni marito e dotatario, domiciliato in Palermo, e risultante cioè, lire 2120 da certificato 5 novembre 1862 di n. 15062, con godimento dal 1° luglio 1862, e lire 5 da certificato 18 marzo 1863 di n. 18864 con godimento dal 1° gennaro 1863, intestandola in quanto a lire 2000 annue a favore di Barcia Marianna di Giovanni rappresentata da Battaglia Francesco Aristide di Giuseppe marito e dotatario, domiciliato in Palermo, col vincolo dotale, e lire 125 a favore del sig. Barcia Giorgio di Giovanni, domiciliato in Palermo, senza alcun vincolo.

È stato altresì disposto ed ordinato col detto decreto di tramutarsi e trasferirsi le rendite dovute pria dal comune di Palermo, ed oggi a carico dello Stato, e rappresentate da due titoli provvisori, l'uno in lire 219 81 emesso a 27 luglio 1865 col num. 1504 a favore di Barcia Giovanni fu Giorgio qual marito e dotatario della signora Cusmano Giovanna fu Ignazio in causa di lode del 17 giugno 1808 ed altri titoli; ed altro in lire 12 75 emesso a 12 agosto 1867 col num. 1709 a favore di Giovanna Cusmano in Barcia fu Ignazio moglie del sig. Barcia Giovanni, in causa di certificato della cessata Deputazione delle nuove gabelle di Palermo di n. 201, intestandole, cioè, per metà in lire 116 28 a Barcia Luigi di Giovanni minore, e per altra metà in lire 116 28 a Barcia Paolo di Giovanni minore, l'uno e l'altro rappresentati da Barcia Giovanni fu Giorgio, domiciliato in Palermo, padre e legittimo amministratore.

Alla pubblicazione del suddetto decreto si è divenuto ai sensi e per gli effetti degli articoli 89 e seguenti del regolamento per l'Amministrazione del Debito Pubblico approvato col Regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5942.

Palermo, 1° giugno 1874.

3830 Gaetano Dragotto proc. legale.

REGIA PRETURA
del 4° mandamento di Roma.

Il cancelliere sottoscritto rende noto che con atto del 20 giugno scorso la signora Bozzi Fumagalli Elisa di Gaetano, di Pisa, e domiciliata in Roma, via del Consolato, n° 6, moglie del signor Lodovico Radice, dichiara di accettare col beneficio dell'inventario l'eredità intestata pervenutale dalla propria madre Maria Laura Amalia Fumagalli, deceduta in Roma il 1° di detto mese di giugno. L'inventario stesso sarà compilato per cura del signor notaro Borzia.

Roma, 1° luglio 1874.

3869 Canc. Costanzo Muratori.

ORDINANZA.
(1ª pubblicazione)

Il tribunale civile e correzionale di Mistretta con determinazione emessa il 7 gennaio 1874 in esecuzione di due atti di divisione dell'eredità del signor D. Antonino Di Salvo fu Sebastiano, stipulati presso notar D. Francesco Scimonelli di Mistretta nei giorni 9 ed 11 luglio 1871, ha ordinato che la rendita 5 per 100 iscritta sul Gran Libro al numero 11278 e di posizione num. 2670, di annue lire 1275, sia intestata nel seguente modo: Al signor D. Liborio Di Salvo fu Sebastiano, domiciliato in Lercara Friddi, per lire duecentonovantacinque (L. 295);

Al signor Giovanni Giaconia di Salvatore, domiciliato in Mistretta, per lire quattrocentosettanta (L. 470);

Alla signora donna Marianna Di Salvo fu Vincenzo, moglie del signor Luigi Zinno, domiciliato in Cesarò, per annue lire duecentodieci (L. 210);

Al signor D. Sebastiano Di Salvo fu Vincenzo, domiciliato in Mistretta, per annue lire centocinquanta (L. 150);

Al signor D. Giuseppe Di Salvo fu Vincenzo, domiciliato in Mistretta, per annue lire settantacinque (L. 75);

E al signor D. Francesco Di Salvo fu Vincenzo, domiciliato in Mistretta, per annue lire settantacinque (L. 75).

Mistretta, li 15 aprile 1874. 3871

Fallimento di Pozzi Antonio
fornaio in Roma.

Con ordinanza dell'illustrissimo signor giudice delegato agli atti del fallimento di Pozzi Antonio in data d'oggi sono stati convocati i creditori di detto fallimento, i crediti dei quali sono stati verificati e confermati con giuramento, pel giorno sei luglio corrente, alle ore undici antimeridiane, nella camera di consiglio del tribunale di commercio di Roma, prima sezione, situata nell'ex-convento dei Filippini, all'effetto di deliberare sulla formazione del concordato.

Roma, 2 luglio 1874.

3884 Ermanno Pasti.

STRADE FERRATE ROMANE

Sunto del Processo verbale dell'Adunanza generale ordinaria del dì 30 giugno 1874.

La mattina del dì 30 giugno 1874, a ore 12 15 pomeridiane, la Società si riuniva in Adunanza generale a forma dell'avviso di convocazione del dì 26 maggio prossimo passato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* numeri 126, 127 e 128 del 27, 28 e 29 dello stesso mese.

Intervennero n° 97 persone rappresentanti n° 44,213 Azioni delle Strade Ferrate Romane, e n° 21,008 Azioni della già Società delle Ferrovie Livornesi, le quali davan diritto nell'insieme a voti 5388.

Compiute le solite preliminari operazioni e letto il discorso del Presidente, l'Assemblea, dopo aver omessa la lettura del Rapporto dei Sindaci e del Rapporto del Consiglio d'Amministrazione, udì lettura di una protesta dell'azionista Lemmi per la mancata concessione del biglietto gratuito per intervenire all'adunanza, e di alcune proposte di azionisti francesi che non essendo state appoggiate non furono messe in discussione.

Quindi, dopo conveniente discussione intorno al Bilancio sociale per l'annata scaduta al 31 dicembre 1873, approvò il detto Bilancio all'unanimità dei presenti, essendosi prima della votazione assentato un azionista portatore di un voto.

Finalmente nominò nei modi stabiliti dal vigente Statuto sociale:

A **Consiglieri**, in surroga di quelli che cessano dall'ufficio al 31 decembre 1874, i signori:

Le Françols Ing. Sosthène
Segrè Comm. Epaminonda
Wallut Charles
Lattis Cav. D. Aronne
Sonnino Barone Isacco
Garzoni Marchese Giuseppe.

A **Consigliere**, in surroga del dimissionario March. F. G. de Montlaur, il signor:
Wallut Charles.

A **Sindaci**, per la revisione del Bilancio sociale dell'anno 1874, i signori:
Cantagalli Ulisse
Servadio Carlo
Bacci Francesco.

Ed a **Supplenti** ai Sindaci stessi, i signori:
Cecchertni Giorgio
Pesaro Eligio.

Firenze, 2 luglio 1874.

IL PRESIDENTE 3835 IL SEGRETARIO
T. MANGANI. G. Garzoni.

(2ª pubblicazione).

IMPRESA ESQUILINO

Volendosi procedere all'appalto per la costruzione di un fabbricato nell'isolato XIII°, nel nuovo quartiere dell'Esquilino, si avvisano i signori concorrenti, che nell'ufficio di Direzione dell'Impresa, in via Nazionale, n. 354, da oggi a tutto il giorno 9 del corrente, è ostensibile col progetto il relativo capitolato e tariffa.

Roma, 3 luglio 1874.

3866 La Direzione.

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA

N. 1405.

AVVISO D'ASTA.

In seguito alla diminuzione oggi ottenutasi mediante asta a scheda segreta, di oltre il 5 per cento sul prezzo delle italiane L. 74,840 23, importare del deliberamento seguito nel giorno 6 corrente, per l'appalto del lavoro di costruzione di un ponte girevole, a struttura mista di legname e ferro, con testate in muratura, attraverso il fiume Sile lungo la strada provinciale da Mestre a S. Donà di Piave, con adattamento delle rampe di accesso ed opere inerenti, si fa noto che sul nuovo prezzo in conseguenza risultante di Italiane lire 70,560, si terrà un ultimo incanto in questo ufficio, alle ore 12 meridiane del giorno di mercoledì 15 luglio p. v., col metodo della candela vergine, a senso del regolamento di contabilità generale dello Stato, ritenuto che le offerte in diminuzione per parte di ciascun aspirante non dovranno essere minori di lire 10.

Le condizioni dell'appalto sono quelle stesse contenute nel precedente avviso d'asta, 18 maggio 1874, n. 1067.

Venezia, 27 giugno 1874.

3875 *Il Prefetto Presidente:* C. MAYR.

L'INTENDENTE DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Avvisa che fu dichiarato lo smarrimento del buono rilasciato dalla Intendenza provinciale di Livorno, nel 23 maggio 1873, sotto il n. 2, a favore dell'esattore del comune di Longone, per rimborso della 4ª rata del compenso 30 per cento dovuto ai comuni (legge 11 agosto 1870, allegato O), per la somma di lire settantatre e centesimi sedici, sul mandato a disposizione, n. 30/2 [?], capitolo 158.

Chiunque avesse rinvenuto il sovraindicato è invitato di farlo pervenire subito a questa Intendenza per essere consegnato alla parte.

Dato a Livorno, giugno 1874.

3864

Traslazione e tramutamento di rendita.
(1ª pubblicazione)

Il tribunale civile e correzionale di Torino con decreto 26 giugno ultimo dichiarò che la rendita di lire 565 rappresentata dai due certificati 8 luglio 1870, n. 142283 e 23 marzo 1871, n. 26904, intestati all'ora defunta Simondi Elena fu avvocato Giovanni Battista, domiciliata a Torino, vedova del dottor Perassi Antonino, spetta per metà in lire 282 50 di rendita ad Elena Perassi del vivente Giovanni, residente a Firenze, per un sesto in lire 94 16 a Giovanni Perassi del fu dottore Antonino residente a Firenze, per un sesto in lire 94 16 a Maddalena Perassi del fu dottore Antonino, vedova di Carlo Giordano, residente a Barge, e per un altro sesto alli Giuseppe, Antonino ed Elena fratelli e sorella Milanesio del vivente Pietro, moglie quest'ultima del signor Marco Ceppi, residenti in Torino, in ragione di un terzo per ciascuno e così di lire 31 38 per ciascuno, ed autorizzò la Direzione del Debito Pubblico ad operare in tale conformità a loro favore la traslazione e tramutamento e rimessione dei certificati ora accennati, dichiarando l'Amministrazione del Debito Pubblico pienamente liberata mediante regolare quitanza passatale dai richiedenti.

Torino, 1° luglio 1874.

3892 Abrate Sost° Pettinotti.

ORDINANZA.
(1ª pubblicazione)

Il tribunale civile e correzionale di Mistretta con determinazione emessa li sette gennaro 1874 in esecuzione degli atti di divisione stipolati uno in notar D. Luigi Bruno di Nicosia li 2 giugno 1851 e l'altro in notar D. Francesco Scimonelli di Mistretta li ventisette maggio 1872 venne ordinato che i seguenti certificati di rendita 5 per cento iscritta sul Gran Libro, cioè:

1° N. 8600, intestato Di Salvo Vincenzo fu Sebastiano, domiciliato in Mistretta, per annue lire 1275;

2° N. 7199, intestato come sopra per lire 635;

3° N. 14525, intestato come sopra per annue lire 80;

4° 14524, intestato come sopra per annue lire 345;

5° N. 29949, intestato come sopra per annue lire 20;

6° N. 29925, intestato come sopra per annue lire 5.

Salvo errore.

Siano intestati per lire 1585 al signor D. Gioachino Di Salvo fu Placido, domiciliato in Mistretta.

Per lire 290 al signor Sebastiano Di Salvo fu Vincenzo, domiciliato in Mistretta.

Per lire 290 al signor D. Francesco Di Salvo fu Vincenzo, domiciliato in Mistretta.

Per lire 295 al signor D. Giuseppe Di Salvo fu Vincenzo, domiciliato in Mistretta.

Mistretta, li 15 aprile 1874. 3872

Svincolo e tramutamento.
(1ª pubblicazione)

Si rende noto avere il tribunale civile di Torino con suo decreto 16 giugno 1874 autorizzato lo svincolo ed il tramutamento del certificato nominativo sul Debito Pubblico del Regno d'Italia, portante il n. 81799 e la data di emissione 2 marzo 1864, dell'annua rendita di lire 1800, iscritta al nome di Vincenzo Piovano di Matteo, ed annotato di vincolo d'ipoteca a favore di Giuseppina Rusca di lui moglie a garanzia della dote e ragioni dotali, in altrettanta rendita al portatore, da rimettersi a detta Giuseppina Rusca ed a Piovano Elisabetta di lei figlia, quali eredi del rispettivo marito e padre Vincenzo Piovano e figlia e sorella Luigia.

Torino, il 2 luglio 1874.

3890 Avv. Abelli Martino p. c.

INSERZIONE DI DECRETO.
(2ª pubblicazione)

Il tribunale civile di Pisa ha proferito il seguente decreto autorizzativo:

In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele II per grazia di Dio e per volontà della nazione Re d'Italia,

Il tribunale civile di Pisa, riunito in camera di consiglio,

Visto il ricorso, ecc. (*Omissis*)

P. Q. M.

Autorizza i ricorrenti Serafino, Sabatino, Costanza, Rosa e Carolina Riccetti, non che Napoleone Sforzi, nella qualità di curatore del minorenne Alessandro Riccetti, a ritirare la quota a ciascuno di loro spettante sulla somma di lire 3000, dal carabiniere Francesco Riccetti lasciata in deposito nella Cassa depositi e prestiti presso la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno, ed al medesimo assegnata per premio di assoldamento, rappresentata dalla relativa polizza di n. 4931, e sull'annue lire 200 frutti decorsi e non soddisfatti di detta somma dal 1° agosto 1872 a tutto aprile 1874; ordina alla Cassa predetta di pagare senza alcuna di lei personale responsabilità la suddetta somma di lire 3000 ai prefati ricorrenti nella misura e proporzione preindicata;

Ordina altresì al curatore Napoleone Sforzi, ritirata che abbia la quota del minore Alessandro Riccetti dovuta nella somma di lire 562 e cent. 95, di farne deposito nella Cassa di risparmio di questa città in nome e per conto del minore predetto, ed in modo che non possa essere ritirata senza la precedente autorizzazione del tribunale.

Così deliberato nella camera di consiglio dal tribunale suddetto, questo dì 15 maggio 1874 dai signori avv. Silvano Lapini ff. di presidente e giudici avvocato Armenio Battelli e avv. Placido Rossi.

C° Silvano Lapini, Armenio Battelli, Placido Rossi — C. Razzetti canc.

Avv. Pio Tribolati procuratore.

Lì 21 giugno 1874.

3641 Avv. Pio Tribolati proc.

Translazione e tramutamento di rendita.
(1ª pubblicazione)

Il tribunale civile e correzionale di Torino con suo decreto 23 giugno 1874 dichiarò che il certificato sul Debito Pubblico, consolidato 5 per 0/0, in data 9 novembre 1871, col n. 42983, dell'annua rendita di lire duecentoventicinque, per la quarta parte già intestata all'ora defunta Elisabetta Agostinetti fu Giacomo, già domiciliata in Torino ed ivi deceduta *ab intestato*, spetta per otto dodicesimi alli Bartolomeo, Giacomo e Carlo Agostinetti fu Giacomo, domiciliati in Torino, fratelli germani della Elisabetta Agostinetti, e per gli altri quattro dodicesimi alli Tommaso, Giovanni ed Anna Agostinetti fu Giacomo, fratelli e sorella consanguinei della stessa Elisabetta Agostinetti, rappresentati questi ultimi siccome minori dalla loro madre Margherita Marcellino vedova di Giacomo Agostinetti, domiciliata in Torino; mandò conseguentemente alla Direzione Generale del Debito Pubblico di operare la traslazione ed il tramutamento della quarta parte del detto certificato di rendita in due altri certificati, di cui l'uno corrispondente agli otto dodicesimi di detta quarta parte da intestarsi alli Bartolomeo, Giacomo e Carlo fratelli Agostinetti fu Giacomo, e l'altro corrispondente alli rimanenti quattro dodicesimi da intestarsi alli Tommaso, Giovanni ed Anna fratelli e sorella Agostinetti fu Giacomo, rappresentati, come minori, dalla loro madre Margherita Marcellino vedova Agostinetti.

Torino, 1° luglio 1874.

3891 Abrate sost. Pettinotti.

CAMERANO NATALE, gerente.
ROMA — Tip. Eredi Botta.